

Comune di

CASIER

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



R.E.C.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

2019

ADEGUAMENTO AL R.E.T.

Adeguamento del Regolamento Edilizio ai disposti della normativa di carattere sovraordinato (RET) ai sensi della D.G.R. n.1896 del 22.11.2017, D.G.R. 669 del 15.05.2018 e dell'art.2 comma 4) D.P.R 380/2001

Sindaco: **RENZO CARRARETTO**

Assessore all'urbanistica: **ANDREA MARTON**

Resp. del procedimento: **PIETRO DEGIAMPIETRO**

Gruppo di lavoro: **ROBERTO ROSSETTO, STEFANO DOARDO
ANDREA ZORZ, MASSIMO BERTO**

APPROVATO CON D.C.C. N. 57 DEL 23/12/2019

INDICE

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA	9
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO	9
ART. 2 DEFINIZIONI UNIFORMI	9
ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE	9
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	11
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	11
ART. 4 SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)	11
ART. 5 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)	11
ART. 6 COORDINAMENTO SUAP/SUE	12
ART. 7 PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI	12
ART. 8 CONTROLLI A CAMPIONE	12
ART. 9 COMMISSIONE EDILIZIA (CE).....	13
CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	15
ART. 10 ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA	15
ART. 11 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)	15
ART. 12 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	15
ART. 13 SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ	15
ART. 14 CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI	15
ART. 15 PARERI PREVENTIVI	16
ART. 16 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA	16
ART. 17 MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO	16
ART. 18 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE	17
ART. 19 CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA	17
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI	18
CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI	18
ART. 20 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	18
ART. 21 ATTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI	18
ART. 22 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI	19
ART. 23 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	19
ART. 24 COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA	19
CAPO II - NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI	21
ART. 25 PRINCIPI GENERALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI	21
ART. 26 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO	21
ART. 27 CONDUZIONE DEL CANTIERE	21
ART. 28 CARTELLI DI CANTIERE	22
ART. 29 CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI	23
ART. 30 TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI	23
ART. 31 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA.....	23

ART. 32 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLCI	24
ART. 33 RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI	24
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	25
CAPO I - DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO	25
ART. 34 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI	25
ART. 35 REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI.....	29
ART. 36 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON	29
ART. 37 SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE	29
ART. 38 DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. “LINEE VITA”)	30
ART. 39 PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA	30
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	31
ART. 40 STRADE.....	31
ART. 41 PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO	32
ART. 42 PISTE CICLABILI	32
ART. 43 AREE PER PARCHEGGIO	32
ART. 44 PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE	34
ART. 45 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI.....	34
ART. 46 PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE	35
ART. 47 CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO	35
ART. 48 SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI	35
ART. 49 RECINZIONI	36
ART. 50 NUMERI CIVICI.....	36
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE.....	37
ART. 51 AREE VERDI	37
ART. 52 PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE	37
ART. 53 ORTI URBANI.....	37
ART. 54 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE	37
ART. 55 SENTIERI.....	38
ART. 56 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO	38
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	39
ART. 57 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	39
ART. 58 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE	39
ART. 59 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.....	40
ART. 60 TELECOMUNICAZIONI	41
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	43
ART. 61 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI	43
ART. 62 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO	44
ART. 63 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI	44
ART. 64 COPERTURE DEGLI EDIFICI.....	45
ART. 65 GRIGLIE ED INTERCAPEDINI.....	45

ART. 66 ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI	46
ART. 67 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI	46
ART. 68 CARTELLONI E INSEGNE PUBBLICITARIE	46
ART. 69 BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI.....	48
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI	49
ART. 70 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	49
ART. 71 SERRE BIOCLIMATICHE	49
ART. 72 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI	49
ART. 73 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI.....	49
ART. 74 CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE	50
ART. 75 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE	50
ART. 76 MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI	50
ART. 77 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA	50
ART. 78 ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI.....	51
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	53
ART. 79 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO	53
ART. 80 OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO	53
ART. 81 VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI	53
ART. 82 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	53
ART. 83 SOSPENSIONE DEI LAVORI	54
ART. 84 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI	54
TITOLO V - NORME TRANSITORIE.....	55
ART. 85 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	55
ART. 86 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	55
ART. 87 VOLUMETRIA DI INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI	55
ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI	58
ALLEGATO B - DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE	64
ALLEGATO C - LINEE GUIDA PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE	68
CAPO I - EFFICIENZA ENERGETICA	69
Art. 1 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.....	69
CAPO II - CONTESTO LOCALE	71
ART. 2 - ORIENTAMENTO E SCHERMATURA DEGLI EDIFICI	71
ART.3 - MATERIALI ECOSOSTENIBILI	72
ART. 4 - TUTELA DALL'AMIANTO	72
CAPO III - COMFORT TERMICO E ACUSTICO.....	73
ART. 5 - ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI	73
ART. 6 - TETTI VERDI	74
ART. 7 - PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI	74

ART. 8 - ISOLAMENTO ACUSTICO.....	74
CAPO IV - RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE	76
ART. 9 - RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE.....	76
ART. 10 - CONTENIMENTO CONSUMI IDRICI	76
CAPO V - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	77
ART. 11 - INTEGRAZIONI DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	77
ART. 12 - IMPIANTI SOLARI TERMICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI	77
ART. 13 - BIOMASSA	78
ART. 14 - GEOTERMIA E MICRO-COGENERAZIONE	78
ART. 15 - PENSILINE E TETTOIE SOLARI O FOTOVOLTAICHE.....	79
ART. 16 - SERRE BIOCLIMATICHE, PARETI AD ACCUMULO E MURI DI COLLETTORI	79
ALLEGATO D - DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA	82
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	82
A.1 EDILIZIA RESIDENZIALE.....	82
A.2 EDILIZIA NON RESIDENZIALE.....	83
A.3 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	84
A.4 CONDIZIONI DI EFFICACIA DEI TITOLI EDILIZI E ALTRI ADEMPIMENTI GENERALI	85
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.....	85
B.1 I LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ, ALTEZZA, DISTANZA FRA I FABBRICATI E DAI CONFINI.....	85
B.2 RISPETTI (STRADALE, FERROVIARIO, AEROPORTUALE, CIMITERIALE, DEGLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DEGLI ELETTRODOTTI, DEI GASDOTTI, DEL DEMANIO MARITTIMO)	86
B.2.1 FASCE DI RISPETTO STRADALI.....	86
B.2.2 RISPETTI FERROVIARI (TRAMVIE, FERROVIE METROPOLITANE E FUNICOLARI TERRESTRI SU ROTAIA)	87
B.2.3 FASCE DI RISPETTO DEGLI AEROPORTI E AERODROMI.....	87
B.2.4 RISPETTO CIMITERIALE.....	87
B.2.5 FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (E ALTRE ACQUE PUBBLICHE)	87
B.2.6 FASCIA DI RISPETTO ACQUEDOTTI (AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)	88
B.2.7 FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI.....	88
B.2.8 DISTANZE DALLE SORGENTI DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI	88
B.2.9 FASCIA DI RISPETTO DEI METANODOTTI	89
B.2.10 FASCIA DI RISPETTO DEL DEMANIO MARITTIMO	90
B.3 SERVITÙ MILITARI	90
B.4 ACCESSI STRADALI	90
B.5 ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	91
B.6 SITI CONTAMINATI.....	91
C. VINCOLI E TUTELE	91
C.1 BENI CULTURALI.....	91
C.2 BENI PAESAGGISTICI	91
C.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	92

C.4 VINCOLO IDRAULICO	92
C.5 AREE NATURALI PROTETTE.....	93
C.6 SITI DELLA RETE NATURA 2000	93
C.7 INTERVENTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	93
D. NORMATIVA TECNICA	94
D.1 REQUISITI IGIENICO-SANITARI (DEI LOCALI DI ABITAZIONE E DEI LUOGHI DI LAVORO)	94
D.2 SICUREZZA STATICA E NORMATIVA ANTISISMICA	94
D.3 OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA.....	95
D.4 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	95
D.5 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	96
D.6 PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEGLI INFORTUNI	96
D.7 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO.....	98
D.8 CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI.....	98
D.9 ISOLAMENTO ACUSTICO (ATTIVO E PASSIVO) DEGLI EDIFICI.....	99
D.10 PRODUZIONE DI MATERIALI DA SCAVO	100
D.11 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (SCARICHI IDRICI DOMESTICI).....	100
D.12 PREVENZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO	101
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	101
E.1 STRUTTURE COMMERCIALI.....	101
E.2 STRUTTURE RICETTIVE	101
E.3 STRUTTURE PER L'AGRITURISMO.....	101
E.4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE.....	101
E.5 SALE CINEMATOGRAFICHE	102
E.6 SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI	102
E.7 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	102
E.8 LOCALI PER LA PRODUZIONE O LA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE.....	102
E.9 IMPIANTI SPORTIVI.....	103
E.10 STRUTTURE TERMALI	103
E.11 STRUTTURE SANITARIE	104
E.12 STRUTTURE VETERINARIE	104
ALLEGATO E - RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.Lgs. 222/2016)	106
ALLEGATO F - GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 222/2016)	120
ALLEGATO G - INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	126
ALLEGATO H - INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO.....	130

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell'art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.

2. Il presente regolamento contiene i seguenti allegati: allegato A "Quadro delle definizioni uniformi", allegato B: "Definizioni tecniche di competenza comunale" allegato C "Linee guida per l'edilizia sostenibile" allegato D: "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" Allegato E: "Ricognizione interventi edilizi e regimi amministrativi" allegato F "Glossario edilizia libera" allegato G "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" allegato H "interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato".

ART. 2 DEFINIZIONI UNIFORMI

1. Il Regolamento edilizio comunale introduce le seguenti 28 "Definizioni uniformi", di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali ([link diretto](#)):

1. Superficie territoriale
2. Superficie fondiaria
3. Indice di edificabilità territoriale
4. Indice di edificabilità fondiaria
5. Carico urbanistico
6. Dotazioni territoriali
7. Sedime
8. Superficie coperta
10. Indice di permeabilità
11. Indice di copertura
12. Superficie totale
13. Superficie lorda
14. Superficie utile
15. Superficie accessoria
16. Superficie complessiva
17. Superficie calpestabile
18. sagoma
19. Volume totale o volumetria complessiva
20. Piano fuori terrazza
21. Piano seminterrato
22. Piano interrato
23. Sottotetto
24. Soppalco
25. Numero dei piani
26. Altezza lorda
28. Altezza dell'edificio
29. Altezza utile
30. Distanze

Esplicheranno la loro efficacia a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione e limitatamente alle trasformazioni e all'assetto del territorio da queste disciplinate.

ART. 3 DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

1. Rimangono di competenza comunale le definizioni e specificazioni elencate nell'allegato B del presente documento ([link diretto](#))

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;
3. Le modalità di coordinamento con il SUAP. È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

ART. 4 SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell'art. 5 del DPR 380/2001. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l'Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all'attività edilizia
3. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE, in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii., i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, i procedimenti riguardanti l'idoneità ed il funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, ecc..
4. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica mediante accesso al portale <https://portale.unipasspa.it> a decorrere dal giorno 01 luglio 2017.
5. Qualora, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti un titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti, il SUE può indire una Conferenza di servizi (CdS).
6. La CdS può essere convocata anche su richiesta del privato quando la sua attività è subordinata all'acquisizione di atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche.
7. L'istituto della CdS è disciplinato dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e in materia edilizia (L. 241/1990 e DPR 380/2001)

ART. 5 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010.
2. Ruolo, funzioni, rapporti con altri Settori Comunali ed Enti inerenti all'ambito di competenza del SUAP sono disciplinati dal "Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. n.160 del 7.10.2010" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 26.2.2015.
4. Le pratiche edilizie indirizzate al SUAP sono presentate in modalità telematica mediante accesso al portale <https://portale.unipasspa.it>

ART. 6 COORDINAMENTO SUAP/SUE

1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 ([link diretto](#)) e dal vigente regolamento sul funzionamento del SUAP i cui estremi sono riportati nel precedente articolo.
2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001 ([link diretto](#)).
3. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

ART. 7 PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica collegandosi al seguente link <https://portale.unipasspa.it>. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.
2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all'originale formato digitale.
4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel "Quadro riepilogativo della documentazione" facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata.
5. È facoltà degli Uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all'aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.
6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, esse si considerano decadute, o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l'Ufficio procederà alla notifica dell'ordine motivato di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/1990 o dell'ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell'art. 23 comma 6 del DPR 380/2001.
7. Nella ipotesi di cui all'art. 20 comma 4 DPR 380/01, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l'interessato non si pronuncia nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento.

ART. 8 CONTROLLI A CAMPIONE

1. Sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate secondo quanto stabilito dalla determina n.300 del 5.6.2018 recante "Modalità di esame delle comunicazioni preventive di attività di edilizia libera e delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) di cui agli artt. 6 e 6bis del D.P.R. n.380 del 2001". ([link diretto](#))
2. La verifica istruttoria avrà come oggetto:
 - l'idoneità dell'applicazione dell'istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell'intervento;
 - la regolarità dello stato di fatto dell'edificio oggetto di intervento in relazione allo stato autorizzato depositato presso gli uffici;
 - la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente;
 - la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà

ART. 9 COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

1. La Commissione edilizia (CE) è l'organo tecnico consultivo del Comune che esprime il proprio parere in ordine alla qualità architettonica dei progetti edilizi su immobili non ubicati in area di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. relativi:

- alle nuove costruzioni di volumetria superiore a 2000 mc, o comunque interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica rilevanti e progetti complessi;
- agli interventi di ampliamento e di riqualificazione del tessuto edilizio di cui alla L.R. 14/2019 (Veneto 2050);
- agli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga o in variante allo strumento urbanistico generale di cui alla L.R. 55/2012;
- alle nuove costruzioni in zona agricola;
- agli interventi di ristrutturazione edilizia che interessano fabbricati cui il PI vigente attribuisce un grado di protezione ai sensi dell'art. 13 delle NTO;
- pareri preventivi per interventi sugli esterni degli edifici ubicati in centro storico e in luoghi di particolare pregio;
- all'aspetto compositivo e distributivo delle proposte di Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

La CE potrà essere sentita, comunque, dal Responsabile del procedimento (RP) anche nei casi non previsti qualora sussistano particolari e specifiche motivazioni. Gli interventi da esaminare vengono sottoposti alla CE nel corso dell'iter procedimentale e sono illustrati dal dipendente incaricato dell'istruttoria. La CE può esprimere un parere preliminare non vincolante anche su apposita richiesta circostanziata avanzata dal cittadino interessato.

2. La Commissione edilizia (CE) è composta da membri di diritto e da membri nominati dal Sindaco.

Sono membri di diritto:

- il Responsabile del SUE, che funge da Presidente, o altro dipendente dello stesso ufficio suo delegato.

Sono membri nominati dal sindaco:

- n. 3 componenti effettivi e n. 1 componente supplente, nominati tra le autocandidature pervenute all'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando.

3. I membri della Commissione sono scelti tra esperti in materie attinenti all'architettura, l'urbanistica, la tutela e la salvaguardia del territorio, le materie ambientali, paesaggistiche e artistico-monumentali. Devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale, di esperienze professionali, almeno quinquennali, maturate nell'ambito della libera professione e/o della docenza e/o ricerca universitaria e/o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e/o avere esperienza di partecipazione a concorsi di idee e di progettazione. La qualifica di esperto deve essere comprovata da apposito curriculum attestante la competenza nelle materie di cui sopra. Il Responsabile del SUE formula una graduatoria delle candidature pervenute e propone al Sindaco una rosa di nominativi.

4. I membri nominati dal Sindaco durano in carica quanto l'Amministrazione Comunale che li ha nominati; trascorso tale termine la Commissione edilizia esercita le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti; essi sono rieleggibili.

5. Qualora uno dei membri risulti assente alle sedute della CE per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Sindaco lo dichiara decaduto e provvede alla sua sostituzione. Il Sindaco sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico. I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.

6. Spetta ai membri della CE un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal competente organo comunale.

7. La CE si riunisce dietro convocazione del Presidente. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno quattro giorni prima di ogni seduta. Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta privata, è necessaria la presenza del Presidente e di tre membri.

8. I pareri della CE sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; per la validità del voto favorevole è necessaria la maggioranza semplice dei presenti, non è prevista l'astensione.

9. La CE può:

- sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, il progettista e/o i richiedenti del progetto edilizio;

- effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere
- richiedere la presentazione di rappresentazioni tridimensionali, plastici, fotoinserimenti per interventi di particolare rilevanza urbanistica e paesaggistica

10. Il Presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.

11. Alle sedute della commissione interviene un dipendente comunale con funzioni di Segretario e senza diritto di voto. Dei pareri espressi dalla CE, il Segretario redige seduta stante un verbale che viene quindi sottoscritto dal Presidente, da un componente della CE e dal Segretario verbalizzante.

12. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale; i membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

13. Quando il Responsabile del SUE assuma una decisione difforme dal parere della CE, dovrà darne adeguata motivazione nell'istruttoria della pratica edilizia e, eventualmente, nel provvedimento finale

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
4. sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;
5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
6. pareri preventivi;
7. ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
8. modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

ART. 10 ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA

1. L'annullamento d'ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall'art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990

ART. 11 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

1. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata dal proprietario o avente titolo relativo all'area interessata dall'intervento edilizio, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Responsabile competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
3. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale

ART. 12 PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (permessi di costruire e SCIA) possono essere prorogati nei casi previsti dall'art. 15 del D.P.R. 380/01.
2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e/o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è necessario presentare una nuova domanda di Permesso di Costruire, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.

ART. 13 SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380/2001 (*link diretto*), un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
2. L'inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art. 48 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

ART. 14 CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI

1. Il contributo di cui agli articoli 16, 17 e 19 del TUE 380/2001 e ss.mm.ii. è regolato dalla LRV 61/85 e ss.mm.ii. è determinato con Delibera del Consiglio Comunale.
2. Si rimanda alla delibera di Consiglio Comunale n.23 del 26.3.1996 recante "Adeguamento oneri urbanizzazione - aggiornamento degli stessi" e alla delibera di Consiglio Comunale n.20 del 1.6.2018 recante "Determinazione della monetizzazione delle aree destinate a standards (verde e parcheggi)"

ART. 15 PARERI PREVENTIVI

1. Il privato interessato può richiedere un parere preventivo nei seguenti casi:

- un progetto complesso;
- che presenti particolari problemi di inserimento edilizio, urbanistico o paesaggistico;
- che richieda la valutazione congiunta di problematiche di competenza di diversi Settori/Servizi

2. Ai fini dell'acquisizione del Parere preventivo, il privato trasmette al SUE apposita istanza cui sono allegati studi preliminari, elaborati tecnico/progettuali, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale, proponendo le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale.

3. Il Parere preventivo conterrà:

- le questioni tecniche e progettuali affrontate, in relazione ai contenuti dell'istanza;
- le valutazioni espresse;
- le prescrizioni particolari alle quali la successiva progettazione dovrà fare riferimento;
- gli elaborati tecnico/progettuali che, oltre a quelli definiti dal presente RE come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.

4. Il parere espresso sul progetto presentato è reso entro 60 giorni dalla richiesta, è di massima e non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo.

5. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 16 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

1. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisorie di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.

2. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio.

3. Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico ed entro trenta giorni dall'inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio il necessario titolo abilitativo.

4. Il Responsabile del SUE può ordinare la realizzazione di detti interventi, indica le modalità di esecuzione e stabilisce il termine di inizio e di ultimazione dei lavori, con riserva di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di violazione delle prescrizioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Responsabile del servizio competente di provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 63.

ART. 17 MODALITÀ E STRUMENTI PER L'INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO

1. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

2. È fatto obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

ART. 18 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE

1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico e edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città.

ART. 19 CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, anche di iniziativa privata, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.

2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi.

3. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all'importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza, etc.
2. comunicazioni di fine lavori;
3. occupazione di suolo pubblico;
4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, etc.

ART. 20 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all'Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.
2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc.).
3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
4. Nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.
6. In caso di mancata indicazione dell'inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione.
7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in modalità telematica.
8. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE per il cambio d'intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili.
9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l'Amministrazione comunale per accettazione del progetto architettonico.
10. In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
11. L'omissione dell'adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

ART. 21 ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune:
 - la data di inizio lavori;

- la documentazione prevista dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge;
- la documentazione prevista dall'art. 125 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., attestante l'ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
- la documentazione prevista dal D.P.R. n. 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 22 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

1. Il titolare o l'avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUE la data di fine dei lavori in modalità telematica. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori in modalità telematica.
2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione
4. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori.
5. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 3.
6. L'omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai vigenti regolamenti e normative

ART. 23 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Nel caso di occupazione del suolo pubblico, l'interessato deve trasmettere apposita domanda formulata sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio competente e ottenere la relativa preventiva autorizzazione
2. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.
3. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o da risulta da scavi o demolizioni.
4. Si rimanda inoltre al rispetto del Regolamento di Polizia urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 28.9.2017

ART. 24 COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA

1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni di legge nonché del presente articolo, la buona regola dell'arte del costruire e le norme del Regolamento d'Igiene vigente.
2. È vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, o su suoli da assoggettare a bonifica secondo i disposti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'ARPAV.
3. Nel caso di utilizzo a scopo residenziale, direzionale o commerciale e turistico di aree industriali dismesse dovrà essere presentata al Comune, prima della domanda di permesso di costruire, l'indagine preliminare ai sensi della normativa vigente finalizzata all'accertamento del livello di concentrazione della soglia di contaminazione per la

valutazione di eventuali bonifiche da prevedere prima della nuova edificazione. Il permesso di costruire per la nuova edificazione potrà essere rilasciato solo dopo che si sia conclusa l'ultima fase della procedura di bonifica resasi necessaria a seconda di quanto accertato in fase di indagine preliminare, ai sensi della medesima normativa vigente.

4. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati conformemente alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

5. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante, nel rispetto della specifica normativa in materia.

6. Nella D.G.R.V. n. 1690 del 28/06/2002, si disciplina la rimozione di piccole quantità di M.C.A., detta Microraccolta, effettuata direttamente anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei M.C.A. e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.

7. La rimozione e bonifica di tipologie di materiali che eccedono i contenuti ed i limiti imposti dalla D.G.R.V. n. 1690/2002 deve essere effettuata da un'impresa di bonifica, iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro, nel rispetto della specifica normativa in materia che, salvi i casi di urgenza, deve essere comunicato al competente organo di vigilanza (SPISAL dell'ULSS) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

8. Prima di procedere alla demolizione di fabbricati o manufatti esistenti, dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o pericolosi presenti nelle aree o negli edifici ai sensi della normativa vigente.

9. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. principi generali dell'esecuzione dei lavori;
2. punti fissi di linea e di livello;
3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
4. cartelli di cantiere;
5. criteri da osservare per scavi e demolizioni;
6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;
7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;
8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

ART. 25 PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 21 sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.
3. I progettisti, i direttori dei lavori, i professionisti incaricati del collaudo di opere o impianti devono essere iscritti, nell'ambito delle rispettive competenze, agli Ordini e Collegi Professionali.
4. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia e il Sindaco possono deferire alla competente autorità giudiziaria e/o ai rispettivi Ordini e Collegi Professionali per i provvedimenti di competenza, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori addetti ad uno qualsiasi dei controlli previsti, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato

ART. 26 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1. I punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), sono elementi di rilievo locale su cui basare l'esecuzione ed il controllo delle opere.
2. L'intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/alteometrici di coordinate certe, collocati nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso.
3. L'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la sospensione dei lavori oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative e regolamenti

ART. 27 CONDUZIONE DEL CANTIERE

1. In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6 bis, 22, 23 e 10 del D.P.R. n.380/2001, l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.

2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il titolare dell'immobile deve perimetrare lungo i lati prospicienti gli spazi stessi, con adeguata recinzione, il sito d'intervento. L'accesso al cantiere dovrà essere ammesso solo agli addetti ai lavori.

3. In ogni caso devono sempre essere rispettate le disposizioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

4. Il punto più basso delle opere provvisorie soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Responsabile competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

5. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:

- Il titolo abilitativo che legittima i lavori (Permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
- Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
- Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
- Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
- La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
- Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo
- Il piano di sicurezza e coordinamento

6. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

7. Il Responsabile del SUE ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

ART. 28 CARTELLI DI CANTIERE

1. I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee, affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.

2. In ogni cantiere edilizio deve essere collocato all'esterno, in posizione ben visibile dalla pubblica via, un cartello nel quale devono essere indicati con caratteri indelebili e ben leggibili:

- tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
- estremi del titolo abilitativo;
- nominativo del committente;
- nominativo del progettista;
- nominativo del Direttore Lavori;
- nominativo dell'esecutore dei lavori;
- nominativo del responsabile di cantiere;
- nominativo del responsabile della sicurezza;
- recapito telefonico per emergenze;
- nominativo del coordinatore in fase di progettazione;
- nominativo del coordinatore in fase di esecuzione;
- quant'altro previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Nel caso di opere edilizie di particolare rilevanza e/o complessità il cartello di cantiere deve contenere le informazioni integrative atte ad identificare in modo chiaro i principali dati dell'opera e relativamente ai principali operatori responsabili della costruzione (permessi ed autorizzazioni specifiche, progettisti, direttori operativi dei lavori, direttori e responsabili di cantiere, imprese esecutrici, ecc.). In tal caso la tabella dovrà avere un'adeguata dimensione e visibilità.

ART. 29 CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI

1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.
2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del dell'intestatario del titolo abilitativo.
3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale
4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore.
5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.
6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione.
7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.
8. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico o di altra proprietà devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.
9. Nelle opere di demolizione, e specialmente nelle operazioni di distacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, nonché cedimenti anche differenziali del suolo che possano arrecare danni e/o dissesti agli immobili limitrofi.
10. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di:
 - gestione dei rifiuti;
 - gestione dei materiali provenienti da demolizioni;
 - gestione delle terre e rocce da scavo proveniente dai cantieri;
 - bonifica dei siti inquinati.

ART. 30 TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, nella fase di esecuzione dell'intervento, non costituiscono difformità rilevanti gli scostamenti delle misure entro il limite del 2% rispetto alle misure stereometriche ed alle distanze dai confini e dagli spazi pubblici indicate negli elaborati.
2. La tolleranza non è applicabile nei casi:
 - di requisiti minimi di sicurezza e fruibilità degli spazi;
 - di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 parte Seconda;
 - delle misure minime inderogabili di cui al D.M. n.1444/68
 - limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati;
 - di inosservanza delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - ove le dimensioni e misure siano stabilite da norme o regolamenti sovraordinati.

ART. 31 SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti

i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 32 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI

1. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (*link diretto*)
2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell'interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
5. Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti, come previsto nel precedente articolo 24 del presente regolamento.
6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.

ART. 33 RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI

1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.
4. In caso di manomissione delle preesistenze, a garanzia del ripristino, il rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere subordinata al versamento di una congrua cauzione o di una polizza fidejussoria che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e i controlli dell'UTC. In caso di inadempienza si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Contiene disposizioni regolamentari riguardanti:

1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico/edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
5. prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");
8. prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

ART. 34 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI

Caratteristiche dei locali

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico – sanitari e anche le aree destinate al dormire se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.
3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
 - a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;
 - b) Spazi accessori (locali integrativi): mansarde, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, angoli cottura ecc.;
 - c) Spazi di servizio (locali di servizio): depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, autorimesse, etc.
4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla DGRV 1887/1997 e dal Dlgs 81/2011, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, può essere posto, in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna.

Altezze minime

6. Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
 - a) L'altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente comma 3 lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente comma 3 lett. b), l'altezza è riducibile a m 2,40;
 - b) In caso di soffitto non orizzontale l'altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all'intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l'intradosso è riferito al sottotrave quando l'orditura ha un interasse inferiore a cm 80,00.

c) Per i locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.

7. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ed usi collettivi avranno un'altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40.

8. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 12/99;

9. Nel caso di interventi di restauro in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell'azienda ULSS. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all'utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, l'altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l'altezza utile interna richiesta per i locali accessori.

Superfici minime

10. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:

a) Superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,00 e cubatura non inferiore a mc 24,00; per i locali alti almeno m 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un'altezza minima di m 2,20;

b) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno

dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affitta appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone.

c) Nel caso di interventi di su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri

Dotazioni minime dei locali

11. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:

a) Stanza di soggiorno di mq 14,00, nel caso fosse compreso l'angolo cottura la superficie minima deve essere di mq 18,00; Il "posto di cottura" o cucina, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo (apertura minima m 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli;

b) L'eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00;

c) Camere da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00;

d) Un locale servizio igienico areato e illuminato direttamente di almeno mq 4,50 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno.

12. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, esclusa la ristrutturazione, è consentito l'alloggio monolocale con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a 38,00; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 4,00 opportunamente disimpegnato.

Illuminazione, ventilazione ed areazione

13. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 6.12.1971, n. 1083 e D.M.7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.

14. La superficie di aerazione viene computata in base al serramento apribile.

15. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.

16. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi.
17. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima.
18. Sono fatte salve le tecniche costruttive sul risparmio energetico
19. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall'art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1° luglio 1997.
20. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
21. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq 0,60 per il ricambio dell'aria.
22. Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente.
23. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.
24. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
25. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostrine, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.).
26. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata.
27. Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del primo comma della L.R.12/99.
28. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa con espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).
29. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento.
30. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico – architettonico, sono consentite misure inferiori acquisiti i necessari pareri.

Scale

31. Le scale che collegano più di due piani compreso il P.T. devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi.
32. Potrà essere consentita l'illuminazione e l'aerazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq 0,40 per piano servito.
33. Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.
34. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

35. Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

36. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita sia alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un'altezza non inferiore a m 0,90.

37. È vietata l'apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40.

38. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 1,00 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.

39. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc., può essere consentita una larghezza inferiore a m 1,20 ma con un minimo di m 0,80.

40. Sono ammesse le scale esterne soltanto fino al primo piano abitabile rispetto alla quota zero. Fanno eccezione le scale di emergenza prescritte dalla normativa vigente.

41. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011.

Piani seminterrati e sotterranei

42. I piani interrati e seminterrati:

- non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitativo; essi potranno essere destinati a locali accessori, con altezza minima di m 2,40 m;

43. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini.

Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

44. Per i sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 6 aprile 1999 n.12, come recepita dal presente Regolamento Edilizio.

45. È fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 42/2004, in materia di beni culturali e ambientali.

46. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.457/78. rt.3 DPR 380/01.

47. Gli interventi di cui sopra sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA alternativa secondo quanto previsto dal D.P.R. 380/01, e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all' Art.16 del DPR 380/01, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione.

48. Nei lotti edificati all'interno di Piani Urbanistici di iniziativa privata già convenzionati, e dotati di capacità edificatoria residua, l'intervento di recupero dei sottotetti contribuisce ad esaurire lo scomputo dell'onerosità eventualmente prevista all'interno della convenzione.

49. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un mq per ogni 10 mc di costruzione soggetta alla ristrutturazione. In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi stabilita dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento delibera di Consiglio Comunale n.20 del 1.6.2018 recante "Determinazione della monetizzazione delle aree destinate a standards (verde e parcheggi)".

50. La richiesta di Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà contenere oltre alla normale documentazione:

- Dettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza del sottotetto o mansarda;
 - Calcolo planivolumetrico corredato di elaborati grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto dell'altezza utile media;
 - Dettagliata dimostrazione di reperimento dei parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume già esistente;
- Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico – edilizie, con particolare riferimento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Soppalchi

51. Nei locali con altezza almeno pari a m 4,60, è ammessa la realizzazione di soppalchi con le seguenti caratteristiche:

- superficie di pavimento non superiore al 40% della superficie totale del locale;
- siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo;
- avere altezza minima pari a m 2,20; sono ammesse altezze inferiori solo in caso di particolari interventi su immobili vincolati;
- l'altezza media del locale non potrà essere inferiore a m 2,70 così calcolata: $\text{Altezza media} = \frac{\text{Volume del locale}}{\text{Superficie locale soppalcato} + \text{Superficie del soppalco}}$

ART. 35 REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL'EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO

1. Si rimanda all'allegato C "LINEE GUIDA PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE" del presente documento ([link diretto](#))

ART. 36 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON

1. Nelle more dell'approvazione delle linee guida del Piano Regionale si applicano le seguenti disposizioni e cautele:

2. Insieme alle altre sorgenti naturali di radiazioni, il radon costituisce una delle principali fonti di radiazioni ionizzanti alle quali è esposta la popolazione. Il radon è, infatti, considerato l'inquinante radioattivo indoor più pericoloso e, a livello mondiale, si stima che sia responsabile di quasi il 50% dell'esposizione media individuale della popolazione alle sorgenti naturali di radiazione

3. Per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione è possibile evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti. È possibile anche intervenire facilitando la rimozione del radon tramite interventi che favoriscano la rimozione del gas dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria, etc.). Una ventilazione adeguata e bilanciata di locali costituisce comunque uno strumento importante di limitazione della presenza del gas nell'edificio.

ART. 37 SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE

1. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:

- a) Pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di m 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
- b) Essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- c) Avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
- d) I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

2. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:

a) Negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta; in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 2,00;

b) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all'interno del Centro Storico o soggetti a specifiche forme di tutela;

Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della DGRV 27.05.1997 n.1887 "Criteri di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario e del D.Lgs. 81/2011.

ART. 38 DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. "LINEE VITA")

1. Si rimanda alla vigente normativa in materia, ovvero la L.R. 29/2019

ART. 39 PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L'ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA

1. Si rimanda a quanto contenuto nella L.R. n.38 del 10.10.2019 recante "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico" (*link diretto*)

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. strade;
2. portici;
3. piste ciclabili;
4. aree per parcheggio;
5. piazze e aree pedonalizzate;
6. passaggi pedonali e marciapiedi;
7. passi carrai ed uscite per autorimesse;
8. chioschi/dehors su suolo pubblico;
9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
10. recinzioni;
11. numerazione civica.

ART. 40 STRADE

1. Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi:

- la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
- non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
- la viabilità d'accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell'insediamento mediante opportune
- barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
- le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di "traffic calming" (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti.
- gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L'uso della segnaletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione deve indurre l'utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato.

2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M.05/11/2001 – norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d'uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano.

4. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada.

5. Sono interventi di ristrutturazione viaria:

- l'allargamento del sedime stradale esistente per l'arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.;
- il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc...

6. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi

7. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone.

8. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest'ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l'impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l'Amministrazione Comunale.

9. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico).

ART. 41 PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti.

2. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.

3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto idoneo dal Comune e comunque rispondente alle disposizioni tecniche di norma adottate dall'Amministrazione comunale.

4. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione deve essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.

5. L'ampiezza dei portici di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può - di norma - essere minore di m 2,00, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 2,70

6. I rapporti tra privato e pubblico devono essere regolamentati da una apposita convenzione nella quale si stabiliscono i rispettivi obblighi sulla manutenzione e gestione degli spazi.

ART. 42 PISTE CICLABILI

1. Si rimanda alla normativa vigente in materia, ovvero D.M. 30 novembre 1999, n. 557

ART. 43 AREE PER PARCHEGGIO

1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l'ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà

avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l'uso delle automobili.

2. I parcheggi dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli spazi verdi e le piantumazioni devono occupare almeno il 10% del totale dell'area;
- le piantumazioni dovranno essere realizzate componendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali;
- il perimetro deve essere recintato con siepi;
- i parcheggi a contatto con Parchi Urbani ed agricoli dovranno avere carattere di compatibilità paesistica con la zona, per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e recinti;
- la realizzazione di parcheggi di sottosuolo dovrà comunque garantire in parte piantumazioni d'alto fusto in superficie;
- i materiali e le soluzioni tecniche dovranno essere dello stesso tipo e/o comunque in sintonia con quelli della strada di servizio o di tipo a minore impatto visivo nel rispetto di collaudati standard di pulizia e scolo delle acque superficiali (es. graticci a scomparsa, superfici erbate consolidate ecc.);
- una parte deve essere destinata ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere;
- il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in relazione ai veicoli da parcheggiare con una superficie minima di stazionamento pari a m 2.50 x 5,00 cui vanno aggiunti adeguati spazi di manovra.

3. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili.

4. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere dimensioni adeguate in modo da garantire l'agevole accesso e recesso delle autovetture.

5. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco.

6. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

7. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme.

8. Per ogni nuova unità immobiliare (appartamento, ufficio, negozio, laboratorio ecc.) è obbligatorio in tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con nuova costruzione e ristrutturazione edilizia predisporre due posti auto di cui almeno uno coperto aventi superficie minima di 14,00 mq.

9. Nel centro storico (Z.T.O. A) e all'interno degli ambiti di tutela di edifici con grado di protezione, nel caso di ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, le superfici di cui al precedente comma sono monetizzabili in caso di dimostrata impossibilità al reperimento.

10. Nel caso di unità immobiliari a destinazione residenziale con superficie complessiva superiore a mq 130, deve essere garantita la realizzazione di due posti auto coperti, per una superficie non inferiore a mq 28 per ogni singola unità immobiliare

11. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, lett. d, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., compreso il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, nonché negli interventi dove è previsto il cambio di destinazione d'uso che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, restano subordinati al reperimento degli spazi a parcheggio esclusivamente per le unità realizzate in aggiunta a quelli esistenti.

12. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell'Amministrazione Comunale che ne vincola la destinazione d'uso nonché la durata. La convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo.

13. Per le attività diverse da quelle residenziali viene fatto riferimento alle specifiche normative di settore vigenti.

ART. 44 PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE

1. La progettazione delle aree aperte pavimentate pubblici o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale.
2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all'ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell'illuminazione, del verde e dell'arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta etc.
3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi.
4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l'assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l'utilizzo dei materiali antisdrucchiolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell'acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici.
5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l'acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche.
6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all'immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l'amministrazione comunale.
7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l'accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell'ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche.
8. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione.

ART. 45 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale.
3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l'Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell'area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.
4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli spazi stradali esistenti o di progetto lo consenta, la larghezza minima del marciapiede dovrà essere di m 2,50. I marciapiedi potranno comunque essere sostituiti, qualora tecnicamente ammissibile, da percorsi porticati pubblici o di uso pubblico.
6. I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, gradini od ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all'intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del

marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e ss.mm.ii..

7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l'intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

8. Lungo i marciapiedi grandi dimensioni possono essere collocati arredi pubblici quali per esempio panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.) cassette del servizio postale pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da specifici regolamenti afferenti alla composizione dell'arredo urbano, oltre a prescrizioni derivanti dall'applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio.

10. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti.

11. Possono essere predisposti e realizzati, a cura e spese dei proprietari, progetti finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici, previa approvazione dell'Amministrazione comunale.

12. Nel caso di manomissione dei marciapiedi antistanti le singole proprietà private, a causa di lavori edilizi eseguiti all'interno delle stesse o per l'apertura di nuovi accessi carrai, i proprietari devono sostenere le spese di messa in pristino dei marciapiedi, della relativa pavimentazione nonché della realizzazione dei raccordi orizzontali e verticali tra il patrimonio pubblico e le aree private.

13. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi sono a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 46 PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE

1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme di rango locale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati.

2. Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno m 4,50 prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole.

3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m 3,00 se rettilinee e a m 3,50 negli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a m 4,50 per le autorimesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate di concerto con gli enti preposti.

4. È facoltà vietare la realizzazione di rampe che comportino particolare pregiudizio al sistema ambientale

ART. 47 CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l'ambiente circostante.

2. Qualora installati in area pubblica, tali strutture dovranno essere preliminarmente convenzionate/concordate con l'amministrazione comunale.

ART. 48 SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI

1. Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordone etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione.

3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) segnaletica stradale e turistica;
- c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
- e) quadri per affissioni e simili.

4. L'installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.

5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

7. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di m 1,50, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell'ente proprietario della strada.

ART. 49 RECINZIONI

1. Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei cono di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d'acqua.

2. Nel contesto delle aree agricole ove l'edificazione si presenta rada e ove prevale una forte caratterizzazione della ruralità, presentando connotazioni particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece possibile realizzare le recinzioni esclusivamente con rete metallica su pali di legno, o con staccionata in legno che non ostruisca la visuale, o con siepi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada.

4. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

5. Si rimanda all'art. 13 del Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al vigente PI per ulteriori specifiche

ART. 50 NUMERI CIVICI

1. Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni alle unità immobiliari, facendo apporre l'indicatore del numero assegnato.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:

1. aree verdi;
2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
3. orti urbani;
4. parchi e percorsi in territorio rurale;
5. sentieri;
6. tutela del suolo e del sottosuolo;

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

ART. 51 AREE VERDI

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di proprietà pubblica sia quello di proprietà privata.
3. La tutela si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane.

ART. 52 PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale.
2. L'Amministrazione Comunale, inoltre, considerato che il verde costituisce un importante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico-paesaggistico.
3. L'individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale.

ART. 53 ORTI URBANI

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi. A tal fine si rimanda alla Delibera di Giunta Comunale n.72 del 6.7.2011 recante "Realizzazione orti urbani - approvazione criteri organizzativi e schema di bando per assegnazione appezzamenti coltivabili"

ART. 54 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE

1. Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
2. L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica.

ART. 55 SENTIERI

1. Gli interventi di sistemazione / rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell'ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere.

ART. 56 TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni:

a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente.

b) il perseguimento della possibilità di assorbire le acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile e dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili: a tal fine nelle nuove costruzioni dovrà essere garantita una percentuale di superficie permeabile pari almeno al 20% e, nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, il mantenimento delle superfici permeabili esistenti, salvo giustificati motivi di impedimento. In presenza di piani interrati estesi all'esterno del sedime dei fabbricati emergenti, l'estradosso del solaio di copertura di tali piani deve essere posto ad almeno cm 35 sotto il piano di campagna e ricoperto, fino alla quota del piano campagna stesso, di terreno vegetale seminato a tappeto erboso od attrezzato a giardino, ad esclusione degli spazi strettamente necessari ai percorsi pedonali e carrai o alle zone di sosta delle autovetture, che dovranno comunque risultare permeabili.)

2. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 1, lett. a), le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare.

3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nel vigente Regolamento Comunale di polizia urbana approvato con delibera di C.C. n.30 del 28.9.2017

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:

1. approvvigionamento idrico;
2. depurazione e smaltimento delle acque;
3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
4. distribuzione dell'energia elettrica;
5. distribuzione del gas;
6. ricarica dei veicoli elettrici;
7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
8. telecomunicazioni.

Si tratta di articoli di riferiti a norme esistenti di diversa natura ed a regolamenti di gestione, eventualmente personalizzabile per locali norme ed esigenze.

ART. 57 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Acquedotto

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni unità. Deve essere installato idoneo contatore dei consumi idrici.

Pozzi privati

2. Solo nelle zone prive di acquedotto l'acqua per uso domestico ed irrigazione può essere prelevata da pozzi privati, previo rilascio di apposita concessione di derivazione di acque sotterranee da parte del Genio Civile, compatibilmente con le leggi vigenti in materia; in tal caso l'acqua deve risultare potabile dall'analisi dei laboratori d'igiene competenti e l'uso deve essere consentito dal Responsabile dell'Igiene Pubblica.

3. Per l'utilizzo delle acque prelevate da pozzi privati si deve fare riferimento a quanto stabilito dal Piano di tutela delle acque vigente, in particolare si applicano le seguenti disposizioni:

- i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;
- i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;
- per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

4. Dovranno essere effettuati controlli periodici sulla potabilità delle acque a cura e spese del titolare della concessione.

Serbatoi interrati.

5. Si applicano le norme vigenti concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.

ART. 58 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

1. Ogni scarico in rete fognaria comunale, in condotti chiusi, sul suolo o in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato dall'Ente competente nella gestione della fognatura

2. L'emissione della Autorizzazione allo scarico, o del Certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente competente, è propedeutica alla presentazione della SCIA di agibilità dell'immobile

3. Gli schemi dell'impianto fognario e tutte le informazioni atte a descriverlo devono essere trasmessi al SUE contestualmente alla presentazione di una istanza, o di denuncia, o segnalazione comunque denominate, relative a procedimenti edilizi in cui siano previsti nuovi scarichi o modifiche degli scarichi esistenti già autorizzati.

4. Qualora il collegamento sia possibile, l'utente ha l'obbligo di allacciarsi alla condotta fognaria comunale servita da depuratore, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento di fognatura dell'ente competente.

5. Prima della conclusione dei lavori, in assenza di idonea condotta fognaria, l'utente dovrà trasmettere al SUE la domanda di rilascio autorizzazione allo scarico in modalità telematica corredata della planimetria completa di documentazione fotografica con l'indicazione del fossato di recapito delle acque reflue e meteoriche, con sezione e pendenza, fino al più vicino collettore demaniale (recettore finale).

6. È vietato:

- scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel suolo e nel sottosuolo;
- effettuare scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, etc.

7. È obbligatorio:

- utilizzare per la costruzione di condutture che convogliano le acque usate materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere muniti di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto;
- munire di sifone ogni bocchetta di scarico;
- distinguere la rete delle acque meteoriche dalla rete delle acque reflue;
- convogliare le acque meteoriche dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a m 2,00.

8. Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di chiusura immediata, fatte salve tutte le altre azioni civili e penali previste dalla normativa vigente.

9. La manutenzione dei condotti a cielo aperto è a carico dei proprietari frontisti.

10. Per la manutenzione dei condotti chiusi si applicano, per quanto possibile, le medesime procedure.

11. Il Sindaco:

- può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente;
- può richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna;
- impone, su conforme parere dell'Ente gestione della fognatura e degli organi indicati dal PRRA e del Responsabile della Igiene Pubblica, adeguate opere di manutenzione dei condotti a cielo aperto, indicando modalità di esecuzione, fissando i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 59 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio realizzare la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

ART. 60 TELECOMUNICAZIONI

1. Si rimanda al “Piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e contestuale variante all’art. 52 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente” approvato con D.C.C. n.35 del 26.9.2008 e s.m.i.

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme di piano:

1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
4. allineamenti;
5. piano del colore;
6. coperture degli edifici;
7. illuminazione pubblica;
8. griglie ed intercapedini;
9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
10. serramenti esterni degli edifici;
11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
12. cartelloni pubblicitari;
13. muri di cinta;
14. beni culturali e edifici storici;
15. cimiteri monumentali e storici;
16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

ART. 61 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell'ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale.
2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.
3. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari.
4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela.
5. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l'incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l'igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l'adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere.
6. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l'inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.
7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.
8. Qualora, a seguito di demolizione, di interruzione di lavori o per altra causa, si rendano visibili dall'esterno o da luoghi aperti al pubblico parti di edifici e/o aree pertinenziali di edifici non conformi ai principi di decoro edilizio e di

corretta ambientazione, ovvero deturpino l'ambiente circostante e contrastino con le norme igienico-sanitarie o di sicurezza vigenti, il Responsabile del SUE può ordinare ai proprietari l'immediata esecuzione delle necessarie opere di sistemazione e di messa in sicurezza degli edifici o delle aree.

9. Il Responsabile del SUE, quando ordina la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, indica le modalità di esecuzione e stabilisce il termine di inizio e di ultimazione dei lavori, con riserva di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di violazione delle prescrizioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

10. Si rimanda inoltre al Titolo III del Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 28.9.2017

ART. 62 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l'ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l'armonia dell'architettura ed i caratteri stilistici dell'edificio.

2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate.

Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all'art. 50.

3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di norma, rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle forometrie. In particolare, le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato.

4. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d'imbrattamento.

5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sottotraccia, o, preferibilmente, sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario.

6. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente.

7. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al Centro Storico, non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all'adeguamento o all'inserimento di nuovi impianti tecnologici:

a) fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte;

b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all'interno di balconi e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata.

I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria.

8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, qualora consentiti, deve essere estesa all'intera facciata.

ART. 63 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. Le strutture in aggetto quali pensiline, poggiali, cornici facenti parte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono essere collocate ad un'altezza, riferita ad ogni punto della struttura, non inferiore a m 3,50 in presenza di marciapiede e a m 5,00 dal suolo soggetto a transito veicolare ad uso pubblico.

2. Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale.

3. La sporgenza degli aggetti di cui al comma 1, qualora ubicati su strade pubbliche o di uso pubblico, non può superare la misura massima di 150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando comunque all'interno del filo del marciapiede di almeno 50 cm.

4. La realizzazione di poggiali, balconi e degli altri aggetti, ovvero la modifica di quelli esistenti, è consentita qualora non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l'immagine unitaria dei fronti edilizi.

5. In presenza di marciapiede, gli apparecchi illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi impianti di modeste dimensioni possono essere collocati ad un'altezza non inferiore a m 2,20.

6. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- per tende davanti alle aperture dei pubblici esercizi esterni al CS: sono ammesse le tende a telo teso, ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede;
- l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;
- sotto i portici e sui marciapiedi di fabbricati posti sul fronte stradale, sono ammesse luci ad andamento orizzontale allineate alla quota di calpestio del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano costituite da elementi trasparenti a superficie scabra, non sdruciolevole né geliva, staticamente idonei a sostenere il transito dei pedoni;
- la realizzazione delle suddette luci può essere attuata nei basamenti perimetrali dei fabbricati o in luogo delle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di difese antintrusione ed antisfondamento.

ART. 64 COPERTURE DEGLI EDIFICI

1. Si rimanda al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale allegato al Piano degli Interventi

ART. 65 GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.

2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare.

3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.

5. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.

6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.

7. Il proprietario dell'intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell'edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario.

8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall'umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l'isolamento della costruzione per prevenire l'umidità da assorbimento capillare

9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo "igloo" o equivalente efficacemente areato e ventilato

10. I locali al piano terra abitabili devono essere impostati a quota + m 0,25 rispetto al punto più elevato della strada prospiciente il lotto oppure, in aperta campagna, rispetto alla media delle quote del terreno circostante fino a m 10,00 di distanza dal perimetro dell'edificio.

ART. 66 ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

1. Si rimanda al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale allegato al Piano degli Interventi

ART. 67 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI

1. Si rimanda al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale allegato al Piano degli Interventi

ART. 68 CARTELLONI E INSEGNE PUBBLICITARIE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari costituisce un intervento che, pur rientrando tra le azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non rientra tra gli interventi afferenti l'attività edilizia e subordinati a Permesso di costruire così come elencati nell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

2. Fino alla approvazione di un Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private, che preveda la redazione di apposita istanza e l'emissione di apposito provvedimento autorizzativo, a fronte di un'istanza per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere permanente viene rilasciata una Autorizzazione non edilizia ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada". L'iter di approvazione e rilascio delle Autorizzazioni già richiamate per installazioni di mezzi pubblicitari da posizionare all'interno dei Centri Abitati, è lo stesso che viene seguito per il rilascio di un qualsivoglia provvedimento autorizzativo.

3. Ai fini della regolamentazione della installazione dei mezzi pubblicitari si richiamano le seguenti definizioni:

a) Insegna di Esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

c) Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) Striscione, locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Ai soli fini delle norme del presente articolo, non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli aventi dimensioni massime pari al formato A3 (cm 42 x cm 29,7) collocati in aderenza a fabbricati, le vetrofanie e le insegne istituzionali.

5. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, il privato trasmette al SUE apposita istanza in modalità telematica cui deve essere allegata l'apposita documentazione, in particolare accompagnata da:

- a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del Codice Fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) indirizzo esatto del luogo ove si intende installare il mezzo pubblicitario ed indicazione dei riferimenti catastali. Nel caso di cartelli stradali dovrà essere fornita la chilometrica esatta in cui verrà posizionato;
- c) planimetria in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:2.000 con riportata la posizione esatta del mezzo pubblicitario, l'esatta denominazione della via o del luogo di esposizione, il numero degli impianti richiesti, le distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica);
- d) bozzetto contenente la descrizione dell'impianto, le misure di ingombro, i materiali utilizzati, le colorazioni e le caratteristiche salienti dell'insegna o del cartello da installare, oltre ad un prospetto del fronte dell'edificio su cui è eventualmente richiesta l'installazione;
- e) documentazione fotografica, con indicazione su apposita planimetria dei coni visuali, che illustri il punto di collocazione rispetto all'ambiente circostante;
- f) se il mezzo pubblicitario deve essere installato lungo le strade o fronte spazi pubblici o aperti al pubblico transito dovrà essere prodotta, oltre alla planimetria di cui al punto c), anche una adeguata sezione stradale con evidenziata l'esatta posizione richiesta per l'insegna rispetto al limite degli spazi pubblici;
- g) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale il richiedente attesti che il manufatto che intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e dell'azione del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- h) autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ai sensi dell'art. 21 e 49 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per installazione mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in prossimità di essi.

6. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. o nell'ambito del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, dovrà essere preventivamente presentata apposita istanza di autorizzazione paesaggistica. Lungo le strade in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico si applica l'art.153, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

7. Si vieta l'installazione di nuovi cartelloni pubblicitari ai margini delle strade collocate fuori dal perimetro del centro abitato

8. Ogni mezzo pubblicitario, cartello o insegna di esercizio:

- a) è soggetto ad autorizzazione con validità pari a tre anni e rinnovabile;
- b) è soggetto a singola istanza ed autorizzazione, anche se riferito a ripetizioni di pubblicità;
- c) è consentita la cessione del mezzo pubblicitario, a condizione che la voltura di intestazione venga corredata di documentazione fotografica e della precedente autorizzazione;
- d) ad ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi ed indelebili, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;

- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione;
- data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati;

e) qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, dovrà presentare nuova istanza di autorizzazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e copia dell'autorizzazione precedente;

f) il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 (registro delle autorizzazioni) e 10 (rapporti al Ministero sulla densità pubblicitaria) del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.

9. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

10. Per l'installazione di mezzi pubblicitari si prescrive quanto segue:

- lungo le strade non comunali ed al di fuori dei Centri Abitati, dovrà essere presentata istanza di Autorizzazione direttamente all'ente proprietario o gestore della strada, nei modi e termini previsti dall'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495).
- all'interno della perimetrazione del Centro Abitato, sarà l'Amministrazione Comunale a chiedere il nulla osta all'ente proprietario della strada, prima dell'emissione dell'autorizzazione di competenza.

11. Il titolare dell'Autorizzazione, a partire dalla data di validità del provvedimento rilasciato, è tenuto ad effettuare il pagamento dell'imposta di pubblicità come previsto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 7.3.2007

12. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente articolo, si rinvia alla normativa generale: Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.) e suo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.) e al Regolamento della Provincia di Treviso per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali. La regolamentazione della cartellonistica pubblicitaria trova inoltre trattazione nel relativo Regolamento "Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7.3.2007. Si rimanda al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale allegato al Piano degli Interventi.

13. Si rimanda al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale allegato al Piano degli Interventi.

ART. 69 BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale. (*link diretto*)

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici,
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.

ART. 70 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa in materia (*link diretto*)

ART. 71 SERRE BIOCLIMATICHE

1. L'installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l'illuminazione e l'aerazione dei locali retrostanti.
2. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiali a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell'art. 3 dell'allegato A D.G.R. n. 1781 del 8 novembre 2011.
3. Si rimanda inoltre a quanto contenuto nell'allegato C al presente regolamento edilizio

ART. 72 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI

1. Si rimanda al Prontuario per la Qualità Architettonica allegato al Piano degli Interventi

ART. 73 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
2. Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione lungo l'intero suo perimetro, nell'ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili.
3. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.
4. La distanza minima tra le pareti che li delimitano non deve essere inferiore all'altezza della parete più elevata, con un minimo di m 5. Per i cortili da costruire sui confini di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima tra due muri opposti di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell'altezza massima consentita per la zona, in presenza di fabbricati di altezza maggiore si valuterà nel computo l'altezza effettiva, qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di m 1,50, nel caso di sporgenze superiori la superficie di proiezione va detratta interamente. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
5. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali presenti nel contesto di appartenenza con attenzione al recupero di

elementi di valore storico o tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è ammesso solo quando assicurati migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici.

6. I progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere mantenute, se eventualmente rimosse devono essere reimpiantate nel giardino o nel parco sempre in modo da assicurare la presenza della vegetazione e il suo naturale sviluppo

ART. 74 CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE

1. Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area libera scoperta delimitata dai muri perimetrali e dalle fondamenta di un edificio condominiale, destinata ad illuminare e ventilare i vani accessori di abitazione

2. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all'interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all'esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque.

3. I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a mq 12,00 per edifici alti fino a m 8,50 ed a mq 16,00 per edifici alti oltre m 8,50. Nella sezione orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00.

4. Deve essere garantita l'accessibilità per la manutenzione ordinaria.

5. Devono essere previsti la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed un'efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base del cavedio.

6. Si precisa che i cavedi devono essere in comunicazione diretta per mezzo di corridoi e/o passaggi con l'area esterna al fabbricato, in modo che in essi possa riprodursi un continuo rinnovo d'aria. Non è ammessa l'espulsione di fumi di impianti a combustione verso i cavedi.

ART. 75 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE

1. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici. Dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti.

2. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

ART. 76 MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI

1. Per gli interventi sui fabbricati esistenti, l'utilizzo di materiali propri della tradizione locale ed il ricorso a particolari tecniche costruttive si rinvia al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA) dello strumento urbanistico vigente.

ART. 77 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

1. Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale tutelato paesisticamente.

2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprasuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di

arredo di cui al successivi commi, nonché di quanto eventualmente consentito nelle norme di attuazione del P.I./P.R.G..

3. La copertura, anche parziale, di detti spazi con strutture pensili dovrà essere progettata in armonia con l'edificio e con lo spazio circostante, e dovrà essere realizzata e mantenuta priva di qualsivoglia chiusura laterale o frontale.

4. Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere.

5. I pergolati, con struttura lignea o in metallo aventi l'esclusiva funzione di ombreggiamento per il sostegno di rampicanti, di tende da sole non fisse o lamelle orientabili devono avere un'altezza massima non superiore a m 3,50, misurata dalla quota più bassa del terreno circostante all'estradosso massimo della struttura e superficie non superiore al 20% della S.C. dell'edificio esistente. La struttura deve comunque rispettare le distanze minime previste dagli artt. 892 (distanze dal confine) e 907 (distanze dalle vedute) del Codice civile ed è riconducibile all'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/01.

6. Casette per gli attrezzi: Tali manufatti devono:

- avere superficie in pianta pari ad un massimo del 10% della superficie scoperta di pertinenza e comunque non superiore a mq 8 e altezza massima pari a m 2,20;
- avere struttura lignea (pareti, pavimenti e tetto) ed aspetto decoroso e non dovrà essere dotata di alcun impianto (elettrico, idraulico, termosanitario, fognario, ecc.);
- distare almeno m 5,00 dalle strade e m 1,50 dai confini di proprietà ed essere collocata in posizione secondaria rispetto agli edifici ed alla strada.

È sempre ammessa la deroga convenzionale al rispetto della distanza dal confine, previa sottoscrizione di atto di assenso da parte dei confinanti, registrato da allegare alla prescritta comunicazione. È vietata l'installazione di tali manufatti all'interno del Centro storico (Z.T.O. A). È consentita l'installazione di una sola struttura per ciascuna unità immobiliare (anche appartenente a una schiera o a un condominio) che usufruisca di un'area scoperta in uso esclusivo, oppure di una sola struttura per condominio nel caso di area scoperta comune condominiale.

7. La collocazione temporanea stagionale di tensostrutture e/o coperture pressostatiche di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta, ecc.) qualora il periodo di installazione nel corso dell'anno solare non sia superiore a 180 giorni, anche non continuativi. È in ogni caso prescritto il rispetto delle distanze minime di m 10,00 da pareti finestrate di edifici confinanti per tali opere. La realizzazione di tali opere deve essere comunque comunicata preventivamente all'Amministrazione Comunale e, qualora necessario, deve essere munita di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

8. Le tende esterne destinate all'ombreggiamento devono essere armonicamente composti con il fabbricato in cui si inseriscono con riferimento a colori, materiali e strutture di sostegno. In caso di edifici composti da più unità immobiliari le tende possono essere installate anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con i regolamenti che disciplinano il condominio, fermo restando l'obbligo di utilizzare la stessa tipologia (colori, materiali, forma e strutture di sostegno). Alla prescritta comunicazione al SUE di cui al comma 2 dovrà essere allegata documentazione descrittiva ed esemplificativa della tipologia di tenda che si intende installare (bozzetto, campione, ecc.).

ART. 78 ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI

1. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l'inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle N. T. O, del presente R.E., del Prontuario per la qualità architettonica e ambientale e del Codice Civile

2. Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti in contrasto con il presente R.E., l'ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l'interessato non ottemperi all'invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie ai sensi art. 27 e segg. Del D.P.R. 380/01

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
2. vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

ART. 79 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO

1. Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all'interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
2. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Responsabile provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Responsabile/Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.
3. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.

ART. 80 PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. Del DPR 380/01 e ss.mm.ii.
3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.

ART. 81 VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

ART. 82 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.

ART. 83 SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Fermo quanto indicato dall'art.27 DPR 380/01, Ove verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell'inizio dei lavori, il Responsabile notifica senza indugio al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adoterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii

ART. 84 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI

1. Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1. aggiornamento del regolamento edilizio
2. disposizioni transitorie

ART. 85 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.

ART. 86 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

ART 87 VOLUMETRIA DI INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSIONALI

1. Il recepimento delle definizioni uniformi di cui all'allegato A del presente regolamento non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ai sensi dell'art. 2 dell'intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. (Rep. Atti n.125/CU). (16A08003)



Allegato al Regolamento Edilizio

A

DEFINIZIONI UNIFORMI

ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

1. Superficie Territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

2. Superficie Fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

3. Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificio esistente.

4. Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificio esistente.

5. Carico Urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico - edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6. Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

7. Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

8. Superficie Coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m

9. Superficie Permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

10. Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

11. Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria

12. Superficie totale (ST)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

13. Superficie Lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

14. Superficie Utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

15. Superficie Accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie accessoria ricomprende:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tetterie con profondità superiore a m 1,50; le tetterie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

16. Superficie Complessiva (SC)

Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria ($SC = SU + 60\% SA$).

17. Superficie Calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

18. Sagoma


Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

19. Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.


20. Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.




21. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio



22. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio



23. Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

24. Soppalco


Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25. Numero di piani

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

26. Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.



27 Altezza del fronte

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.




28. Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quella dei vari fronti

29. Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.



30. Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

31. Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

32. Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33. Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34. Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

35. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36. Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37. Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38. Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39. Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40. Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41. Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42. Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili

2019

COMUNE DI CASIER (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

B

DEFINIZIONI TECNICHE DI
COMPETENZA COMUNALE

ALLEGATO B - DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

- 1. Aggetti e sporti:** elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a testa.
- 2. Area pertinenziale:** area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.
- 3. Lastrico solare:** tetto piano di un edificio, anche praticabile.
- 4. Lotto:** porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedito, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
- 5. Parete finestrata:** parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l'esterno, quali porte, basculanti e similari.
- 6. Pergolato:** struttura in legno o in metallo avente andamento orizzontale e destinata all'ombreggiamento, realizzata per il sostegno di rampicanti o di tende da sole non fisse, a carattere stagionale.
- 7. Piano di campagna:** il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.
- 8. Quota zero di riferimento:** la quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento; 2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media.
- 9. Superfici in esercizio commerciale:** esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avvanasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b)
- 10. Superficie semipermeabile:** porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, a titolo esemplificativo, quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell'acqua.
- 11. Tenda:** elemento ombreggiante installato sulla facciata degli edifici o a copertura dei pergolati.
- 12. Tenda a pergola:** elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di pergolati
- 13. Abbaino:** costruzione sporgente dal piano di falda della copertura del tetto, atta a consentire l'aerazione e illuminazione di vani abitabili e non abitabili posti nel sottotetto.
- 14. Alveo:** parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).
- 15. Bussola:** manufatto di ingombro ridotto da realizzare in appendice all'immobile esistente o all'interno o all'esterno dello stesso, atta a proteggere gli ingressi dalle intemperie.
- 16. Capofosso:** fosso posto a servizio di uno o più fondi che assolve funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.
- 17. Cassetta per attrezzi:** manufatto accessorio di carattere precario con destinazione a deposito attrezzi, con struttura lignea e aspetto decoroso.
- 18. Cavedio:** cortile interno ad un fabbricato di dimensioni minime, che serve ad illuminare passaggi o ambienti di servizio.

- 19. Ciglio:** punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
- 20. Cortile:** spazio scoperto delimitato, anche parzialmente, lungo il perimetro da fabbricati o muri di cinta e recinzioni, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili.
- 21. Elementi di arredo da giardino:** strutture precarie quali gazebo, barbecue, fontane, panchine, ecc., costituite da elementi leggeri in ferro, legno, pvc, ecc., a cielo libero o coperte da tende, senza copertura e pareti fisse, prive di qualsiasi struttura di fondazione ma saldamente ancorate al suolo.
- 22. Fabbricato precario:** manufatto di facile rimozione, privo di qualsiasi struttura di fondazione ma saldamente ancorato al suolo, destinato a soddisfare esigenze contingenti e temporanee o stagionali e ad essere completamente rimosso dopo l'uso.
- 23. Facciata o prospetto:** solido perimetrale esterno di un fabbricato delimitato dalla linea di intersezione dello stesso con il suolo, ovvero con il marciapiede e dall'intersezione dello stesso con l'intradosso del solaio di copertura.
- 24. Fosso:** cavità dove possono scorrere le acque meteoriche, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà.
- 25. Gazebo:** struttura precaria a cielo aperto o coperta da tende, aperta sui lati esterni, costituita da strutture leggere (solitamente in legno o metallo) priva di struttura di fondazione, posizionata in parchi o giardini e destinata alla sosta all'aperto ed alle attività contemplativa e/o ludiche.
- 26 Galleria:** collegamento orizzontale coperto posto all'interno del sedime degli edifici, aperto su almeno un lato, atto al transito degli utenti.
- 27. Garage o Autorimessa:** locale destinato al ricovero di veicoli.
- 28. Intercapedine:** spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con funzione di isolamento.
- 29. Lucernario:** apertura complanare alla copertura dotata di serramento, atta a fornire l'aerazione e l'illuminazione dei vani sottostanti, abitabili e non abitabili.
- 30. Pianerottolo:** orizzontamento ubicato tra due rampe ovvero di arrivo e partenza di una scala.
- 31. Piscina:** Vasca artificiale riempita d'acqua adibita generalmente al nuoto ubicata nelle aree di pertinenza di immobili residenziali. Si differenzia dall'impianto sportivo natatorio ubicato in zone territoriali omogenee destinate a servizi ed aventi caratteristiche dimensionali, costruttive e d'esercizio distinte rispetto a quelle destinate all'uso residenziale privato.
- 32. Portici di uso pubblico:** spazio al piano terra di un edificio destinato al pubblico passaggio, con funzione decorativa e di riparo, delimitato da un lato dal muro perimetrale dello stesso edificio e, verso la via, da semplici pilastri o colonne che reggono gli ambienti dei piani sovrastanti e che coprono il portico stesso.
- 33. Rampa:** piano inclinato carrabile o pedonale atto a superare un dislivello. Può essere costituito da una superficie continua o da una serie di gradini.
- 34. Ripostiglio:** vano accessorio funzionale all'attività principale all'interno di una unità immobiliare
- 35. Scala:** struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato, generalmente suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente di superare agevolmente un dislivello.
- 36. Vano:** spazio coperto, delimitato su ogni lato da pareti in muratura, legno, vetro, ecc. anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.
- 37. Vespai:** camera d'aria ventilata da realizzare al di sotto del piano di imposta nelle costruzioni al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente abitativo. Il vano sanitario sottostante deve essere messo in collegamento con l'esterno tramite la creazione di opportune aperture lungo il perimetro garantendo la ventilazione naturale.



Allegato al Regolamento Edilizio

C

**LINEE GUIDA PER L'EDILIZIA
SOSTENIBILE**

ALLEGATO C - LINEE GUIDA PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

Per “Edilizia sostenibile” si intende una prassi progettuale e costruttiva che ha l'obiettivo di minimizzare il consumo di risorse naturali, ridurre l'impatto sull'ambiente e garantire un elevato comfort degli ambienti interni.

Malgrado i progressi in campo edilizio e tecnologico, la materia dell'edilizia sostenibile rimane poco praticata ed i temi dell'uso razionale dell'energia rinnovabile e dell'abbattimento dei consumi non appaiono sufficienti a garantire elevati standard energetici degli edifici. A livello europeo i consumi legati agli immobili rappresentano infatti circa il 40% di quelli energetici complessivi e sono state approvate in questi anni Direttive nel campo delle prestazioni energetiche degli edifici e della loro certificazione, e del contributo delle fonti rinnovabili rispetto ai consumi domestici.

Per avviare un concreto processo di sostenibilità è indispensabile contribuire a sensibilizzare i cittadini e orientare il mercato dell'abitare verso nuovi criteri di progettazione, fornire corretti riferimenti normativi per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂ e premiando le tecnologie più efficienti e meno costose, per risparmiare quote importanti di energia legata al costruire e all'abitare.

Il presente Allegato costituisce uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati ed agisce sulla disciplina gli interventi edilizi con lo scopo di suggerire una progettazione sostenibile coerentemente con quanto dettato dai provvedimenti regionali (L.R. 9 n. 4 del marzo 2007, “Linee guida in materia di edilizia sostenibile” e D.G.R.V. n. 2499 del 4 agosto 2009) e nazionali in merito alla necessaria diminuzione delle emissioni climalteranti, ad integrazione di quanto già indicato nel Prontuario per la qualità architettonica (PQA) contenuto nel Piano degli Interventi.

I criteri di valutazione della sostenibilità dell'intervento edilizio trattati nel presente allegato sono così articolati:

- efficienza energetica (certificazione energetica degli edifici);
- contesto locale (orientamento, materiali, tutela dall'amianto)
- confort termico e acustico (isolamento termico, tetti verdi, serramenti, isolamento acustico);
- risorse idriche (recupero acque meteoriche, contenimento consumi idrici);
- fonti energetiche rinnovabili (integrazioni fonti rinnovabili di energia, impianti solari e fotovoltaici, biomassa, geotermia, tettoie solari o fotovoltaiche, serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori);

e si basano sul confronto tra requisiti richiesti (ai sensi di legge e/o del presente regolamento) e prestazioni raggiunte attraverso le soluzioni progettuali adottate.

L'attività di progettazione non può tuttavia non partire da un'attenta analisi del sito dove verrà realizzato l'intervento edilizio, al fine di valutare in modo adeguato e consapevole la conformazione e le caratteristiche dell'ambito di intervento e i parametri ambientali più significativi, che rappresentano i fattori di condizionamento e le opportunità per la realizzazione di un intervento edilizio in chiave sostenibile.

CAPO I - EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 1 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Per "Prestazione energetica di un edificio" si intende la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

2. L'"Attestato di prestazione energetica dell'edificio" è un documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

3. L'"Attestato di qualificazione energetica" è un documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

4. L'Attestato di prestazione energetica degli edifici, attribuendo all'edificio di interesse una specifica classe prestazionale, è uno strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, permette infatti ai cittadini di valutare il consumo energetico dell'edificio di interesse e di confrontarlo con i valori tecnicamente raggiungibili o di confrontare i consumi di più edifici presi in esame.

5. La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ossia:

- edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);
- edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);
- edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

6. Tra le categorie predette non rientrano:

- box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005.

7. Per la “certificazione energetica degli edifici”, il D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

- i nuovi edifici devono essere dotati di Attestato di prestazione energetica secondo le disposizioni stabilite dallo stesso decreto;
- dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici;
- dal 1° luglio 2007 l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (08/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 mq, nel caso di vendita dell’intero immobile);
- dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 mq (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile);
- dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di certificazione energetica;
- dal 1° gennaio 2012 nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

8. L’Attestato di prestazione energetica:

- comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
- deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile e deve essere inviato alla Regione Veneto entro 15 gg. dal rilascio (p.to n. 8 o n. 9 delle Linee Guida Nazionali D.M. 26 giugno 2009).

9. Per le Regioni che, come la Regione del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009.

CAPO II - CONTESTO LOCALE

ART. 2 - ORIENTAMENTO E SCHERMATURA DEGLI EDIFICI

1. L'orientamento degli edifici e la protezione dal sole sono fondamentali per ridurre il fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo delle abitazioni.
2. L'orientamento dell'edificio e delle sue superfici deve in ogni caso garantire la migliore esposizione possibile in funzione dell'apporto di energia solare.
3. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica, normativa e funzionale, o di allineamenti obbligatori previsti dal PI, gli edifici di nuova costruzione devono avere l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza di $\pm 20^\circ$.
4. Gli ambienti abitativi principali (quali ad esempio: soggiorno, sale da pranzo e assimilabili) devono essere, preferibilmente, disposti a sud-est, sud e sud-ovest.
5. Gli ambienti che hanno minore bisogno di riscaldamento e di illuminazione (autorimesse, ripostigli, lavanderie, corridoi o altro) devono essere, preferibilmente, disposti lungo il lato nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati.
6. Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali:
 - le distanze tra gli edifici all'interno dello stesso lotto devono essere tali da garantire sulle facciate, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile. Al fine di favorire l'apporto energetico del sole nel periodo invernale, ciascuno degli elementi trasparenti che chiude gli spazi principali dell'organismo edilizio deve avere assicurato alle ore 10, 12, 14 del 21 dicembre un'area soleggiata non inferiore all'80% della superficie trasparente dell'elemento stesso. In particolari condizioni del sito, quali la preesistenza di manufatti ombreggianti l'organismo edilizio, il requisito indicato è convenzionalmente raggiunto con il soleggiamento dell'80% di ciascuna delle finestre dei piani non in ombra nelle ore in cui viene verificato il requisito;
 - le superfici vetrate devono essere collocate da sud-est a sudovest, e debbono essere provviste di dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento, fissi o mobili, che permettano di rispettare il requisito del minimo soleggiamento estivo ed il completo sfruttamento della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale (21 dicembre). Al fine di limitare un apporto eccessivo del calore solare in estate, durante il periodo estivo l'ombreggiamento di ciascuno degli elementi trasparenti delle chiusure esterne degli spazi dell'organismo edilizio destinati ad attività principali deve essere uguale o superiore all'80%. Tale livello deve essere verificato, sempre con buon esito, alle ore 11, 13, 15, 17 del 21 giugno (ora solare);
 - le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, pergolati, ecc.) devono essere congruenti con l'orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a sud e aggetti verticali per le facciate esposte ad est e a ovest);
 - le piantumazioni, le colture e le siepi dei giardini e delle aree a verde dovranno essere costituite da essenza che garantiscano, nella peggiore condizione stagionale, sia la minore ombreggiatura durante il periodo invernale che la massima ombreggiatura durante il periodo estivo.
7. Per tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali, al fine di sfruttare al meglio gli apporti solari nella stagione invernale e contenere gli apporti indesiderati nel periodo estivo:
 - devono essere ridotte le superfici vetrate su facciate esposte a nord comunque nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
 - si deve favorire un'efficiente ventilazione naturale attraverso il posizionamento delle aperture sui muri esterni in doppio affaccio sui lati opposti.

ART.3 - MATERIALI ECOSOSTENIBILI

1. Nei nuovi interventi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione è preferibile l'uso di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi che non determinano lo sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo.

2. L'individuazione dei materiali da costruzione deve rispondere ai seguenti criteri:

- utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività ed a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.);
- utilizzo di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo;
- utilizzo di materiali naturali e locali, che consentano di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto (quindi non provenienti da specie protette ed alloctone, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale);
- utilizzo di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente mantenibili;
- utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione.

3. I materiali isolanti termoacustici devono favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture e devono garantire massima durabilità nel tempo.

4. È preferibile riutilizzare in sito i materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento, previa verifica delle procedure da adottarsi in materia di gestione degli stessi ai sensi delle normative vigenti.

5. Nel caso in cui il progetto di urbanizzazione preveda la realizzazione di rilevati o riempimenti, devono essere impiegati materiali e componenti derivanti da attività di riciclaggio per almeno il 50% del volume complessivo movimentato.

ART. 4 - TUTELA DALL'AMIANTO

1. L'amianto è presente nelle costruzioni edili (come ad es. amianto spruzzato o lastre di cemento-amianto per coperture, pavimenti vinilici, cavedi, sottotetti, canne fumarie e comignoli, intonaci, controsoffitti, ecc.) e negli impianti industriali, dove spesso è stato utilizzato come coibentante di tubi e serbatoi.

2. In tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente deve essere verificata l'eventuale presenza di amianto per valutarne il rischio ed adottare il metodo di bonifica più consono, in base all'Indice di Degrado (ID), ovvero per la sua rimozione e smaltimento.

3. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante, nel rispetto della specifica normativa in materia.

4. Nella D.G.R.V. n. 1690 del 28/06/2002, si disciplina la rimozione di piccole quantità di M.C.A., detta Microraccolta, effettuata direttamente anche dai privati cittadini proprietari del manufatto, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti, definendo le procedure di messa in sicurezza dei M.C.A. e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.

5. La rimozione e bonifica di tipologie di materiali che eccedono i contenuti ed i limiti imposti dalla D.G.R.V. n. 1690/2002 deve essere effettuata da un'impresa di bonifica, iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ed è soggetta a specifico Piano di Lavoro, nel rispetto della specifica normativa in materia che, salvi i casi di urgenza, deve essere comunicato al competente organo di vigilanza (SPISAL dell'ULSS) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

CAPO III - COMFORT TERMICO E ACUSTICO**ART. 5 - ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI**

1. Devono essere utilizzati materiali adeguati ed essere adottati particolari accorgimenti atti a garantire il comfort termico all'interno dei locali abitabili.
2. Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche dell'involucro dell'edificio, e quindi di ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale, vengono indicati i limiti massimi di trasmittanza per le singole strutture che costituiscono l'involucro.
3. I valori di trasmittanza per le singole strutture che costituiscono l'involucro sono:

TIPOLOGIA STRUTTURA	TRASMITTANZA U
Strutture opache verticali esterne	0,27 W/mqK
Coperture (piane e a falde)	0,24 W/mqK
Pavimenti	0,26 W/mqK
Pareti solette confinanti con altre unità e spazi non riscaldati	0,70 W/mqK
Chiusure trasparenti comprensive di infissi	2,00 W/mqK

I valori riportati nella sopra indicata tabella risultano essere vincolanti per gli interventi di:

- nuova costruzione;
- ampliamento volumetrico;
- ristrutturazione edilizia attuata mediante demolizione e ricostruzione;
- ristrutturazione edilizia;
- recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti;

mentre tali valori, per gli interventi di:

- ampliamento non eccedente il 20% dell'esistente;
- ristrutturazioni edilizie che non coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio;
- risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria (ove previsti interventi sulle parti trasparenti);

risultano essere incrementati del 25% con esclusione delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi.

4. I valori di trasmittanza sopra riportati dovranno essere comprensivi anche dei ponti termici di forma o di struttura salvo impedimenti di natura tecnica (ad esempio "cappotti" interni). Per quanto riguarda i sottofinestra e i cassonetti per avvolgibile, ove presente, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.

5. Negli interventi di nuova costruzione e in tutti gli interventi sugli edifici esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie, i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta:

- non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura;
- per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad un massimo di ulteriori di centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi;

se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

6. Per tutte le tipologie di intervento di qualificazione energetica dell'edificio che prevedano la realizzazione di terrazze o poggiali, per evitare i ponti termici è ammessa la realizzazione di tali aggetti strutturalmente indipendenti dall'edificio, ovvero solamente ancorati attraverso un cordolo coibentato e sostenuti da piccoli pilastri, che non concorrono al computo del volume urbanistico fino alla profondità massima di m 1,50.

7. Per tutte le tipologie di intervento che prevedano il rifacimento della copertura, nel caso in cui la stessa sia a falda e a diretto contatto con l'ambiente abitato, deve essere di tipo ventilato o equivalente, e garantire i valori di trasmittanza riportati nella precedente tabella.

8. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall'Unione Europea o presentare marcatura CE. In ogni caso e in assenza delle predette marcature, le caratteristiche dei materiali devono essere coerenti con quelle indicate nella normativa tecnica vigente (Uni 10351, Uni 10355, Uni En 1745 e per il metodo di calcolo Uni En Iso 6946).

9. Gli interventi di miglioramento delle prestazioni termiche degli edifici esistenti si configurano come interventi di manutenzione straordinaria, la cui realizzazione è subordinata alla trasmissione al SUE di apposita pratica edilizia (istanza, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominata), cui deve essere allegata la documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.

ART. 6 - TETTI VERDI

1. Il "Tetto verde" è un tipo di copertura che utilizza la terra e la vegetazione come rivestimento. La copertura può essere parzialmente o completamente rivestita di vegetazione.

2. Il "Tetto verde" assicura diversi vantaggi:

- migliora l'isolamento termico e quindi è un mezzo per favorire il risparmio energetico;
- migliora l'isolamento acustico aumentando il comfort degli ambienti interni;
- riduce il carico delle acque meteoriche e ne assicura la depurazione;
- riduce gli effetti delle "isole di calore" contribuendo all'abbassamento della temperatura dell'ambiente circostante;
- assorbe la CO₂ e le polveri sottili migliorando la qualità dell'aria.

3. Nelle nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione delle coperture è possibile migliorare le caratteristiche d'isolamento termico, d'inerzia termica e di assorbimento delle polveri inquinanti delle strutture di copertura degli edifici attraverso la realizzazione di tetti piani coperti a verde e di giardini pensili.

ART. 7 - PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI

1. I serramenti svolgono un ruolo molto importante nel controllo dei consumi energetici sia invernali, sia estivi.

2. Nelle nuove costruzioni o in caso di interventi edilizi nei quali sia prevista la sostituzione dei serramenti è possibile migliorare le caratteristiche d'isolamento termico ed acustico attraverso l'utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all'intero sistema telaio/vetro, non superiore a 2 W/mq K.

3. Per quanto riguarda i sottofinestra e i cassonetti per avvolgibile, ove presente, questi dovranno avere le stesse caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.

ART. 8 - ISOLAMENTO ACUSTICO

1. L'isolamento acustico è uno dei parametri che contribuisce maggiormente a garantire il comfort dei locali abitabili.

2. I locali abitabili dovranno essere progettati e realizzati in conformità ai requisiti acustici passivi fissati dalla normativa vigente in materia al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

3. E' fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti garantire specifiche prestazioni di isolamento ai rumori, ovvero:

- isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari;
- isolamento dai rumori provenienti dall'esterno (isolamento di facciata);
- isolamento dai rumori da calpestio;
- isolamento dai rumori degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo;
- tempo di riverberazione di aule scolastiche e palestre.

- 4.** Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensori, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in spazi comuni anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB(A) continui con punte di 30 dB(A).
- 5.** Gli interventi di miglioramento delle prestazioni acustiche degli edifici esistenti si configurano come interventi di manutenzione straordinaria, la cui realizzazione è subordinata alla trasmissione al SUE di apposita pratica edilizia (istanza, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominata), cui deve essere allegata la documentazione indicata nella apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.

CAPO IV - RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE

ART. 9 - RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Il recupero delle acque meteoriche rientra nel tema della tutela delle risorse idriche.
2. I nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, con superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 mq, dovranno essere realizzati in modo tale da recuperare attraverso sistemi di captazione, filtro e accumulo, l'acqua meteorica proveniente dalle coperture per consentirne l'utilizzo per usi compatibili, con la contestuale realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale).
3. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso gli spazi interni, di canali di gronda atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta. A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli usi compatibili:
 - irrigazione aree verdi
 - pulizia delle aree pavimentate (cortili e passaggi)
 - usi tecnologici
 - usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione attiva
 - alimentazione cassette di scarico dei w.c.
4. Il volume della vasca di accumulo sarà in funzione:
 - del volume di acqua captabile determinato dalla superficie di captazione e dal valore medio delle precipitazioni;
 - del fabbisogno idrico per l'uso a cui l'acqua recuperata è destinata;
 - del periodo di secca.
5. La vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al sistema disperdente interno alla proprietà (o eventuale tombinatura comunale) per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
6. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile" secondo la normativa vigente.

ART. 10 - CONTENIMENTO CONSUMI IDRICI

1. La tutela delle risorse idriche è un obiettivo da perseguire anche attraverso l'attenzione alla riduzione dei consumi negli interventi edilizi. L'acqua infatti è un bene primario che va preservato anche se presente in abbondanza.
2. I nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre i consumi di acqua potabile.
3. Dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi di risparmio, rispetto al dato stimato di 250 l/giorno/abitante:
 - Nuovi edifici: residenziali/commerciali/produttivi riduzione del 30% sportivi/terziario riduzione del 40%
 - Edifici esistenti: residenziali/commerciali/produttivi riduzione del 20% sportivi/terziario riduzione del 30%
4. A titolo esemplificativo si dovrà prevedere:
 - cassette w.c. a doppio pulsante, che prevedano la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri;
 - contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile;
 - miscelatori di flusso dell'acqua e dispositivi frangigetto e/o riduttori di flusso;
 - eventuali dispositivi di decalcarizzazione, in relazione alle condizioni di rete;
 - dispositivi di controllo a tempo applicati ai singoli elementi erogatori (edifici pubblici).
5. La misura si ritiene assolta qualora venga dimostrato, in sede progettuale, che le scelte progettuali di dotazione impiantistica possa permettere le % di riduzione di cui sopra.
6. Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che riguardino il rifacimento degli impianti idrici, sono favorite tutte le soluzioni che permettano il trattamento e recupero completo del ciclo delle acque.

CAPO V - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI**ART. 11 - INTEGRAZIONI DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA**

1. È fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti installare fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici delle abitazioni.
2. Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
 - a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
 - b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 - c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
3. Gli impianti elettrici devono essere installati da fonti rinnovabili proporzionalmente alla grandezza dell'edificio. La potenza da installare deve essere calcolata secondo la formula $P=1/K * S$, dove S è la superficie dell'edificio al livello del terreno, misurata in mq, e K è un coefficiente che assume i seguenti valori:
 - a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
 - b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 - c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

	RINNOVABILI TERMICHE: obbligo di soddisfacimento		RINNOVABILI ELETTRICHE: obbligo di soddisfacimento	
	Fabbisogno per l'acqua calda	Fabbisogno per l'acqua calda +riscaldamento+ raffrescamento	Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili	
dal 1° giugno 2012	50%	20%	1 kW	per ogni unità abitativa, 5kW per gli edifici industriali da 100 mq
dal 1° gennaio 2014		35%	1,2 kW	per ogni unità abitativa, 5kW per gli edifici industriali da 100 mq in su
dal 1° gennaio 2017		50%	1,6 kW	

ART. 12 - IMPIANTI SOLARI TERMICI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1. L'impianto solare termico è un impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive, mediante l'utilizzazione dell'energia solare.
2. L'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.
3. L'impianto solare termico e l'impianto fotovoltaico possono essere di tipo:
 - aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell'energia termica;

- integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

4. Gli impianti fotovoltaici possono essere altresì di tipo non integrato o parzialmente integrato qualora i moduli fotovoltaici siano installati al suolo, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, su tetti piani, su balaustre e parapetti, su frangisole e qualsiasi altra superficie sulla quale i moduli fotovoltaici non costituiscono rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa.

5. Per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio di nuovi edifici, su edifici esistenti o su loro pertinenze, si applicano le procedure abilitative semplificate di cui alle norme vigenti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune.

6. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici integrati architettonicamente o complanari alla copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di qualsiasi potenza, di superficie non superiore a quella della copertura, o che comunque non modifichino la sagoma dell'edificio, è subordinata alla trasmissione al SUE di una semplice comunicazione di inizio lavori.

7. È fatto obbligo nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti installare fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno di cui all'art. precedente.

ART. 13 - BIOMASSA

1. Negli edifici esistenti, di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione, nel rispetto dei limiti riferiti all'efficienza energetica previsti dalla normativa vigente, in abbinamento agli impianti termici già presenti nell'edificio è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di calore alimentati a biomasse (pellets, cippato, scarti di lavorazione di legno vergine, ecc.).

2. Per biomassa si intende la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

3. Per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili a servizio di nuovi edifici, su edifici esistenti o su loro pertinenze, si applicano le procedure abilitative semplificate di cui alle norme vigenti, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'UTC e disponibile sul sito Internet del Comune, rispettando i limiti di potenza indicati nell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 453 del 02/03/2010.

ART. 14 - GEOTERMIA E MICRO-COGENERAZIONE

1. Gli impianti geotermici utilizzano l'energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili.

2. Negli edifici esistenti, di nuova costruzione e in quelli soggetti a ristrutturazione, nel rispetto dei limiti riferiti all'efficienza energetica previsti dalla normativa vigente, è possibile installare impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinata a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore, limitatamente ed in conformità alle disposizioni vigenti.

3. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a. consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

b. ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.

4. Sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
5. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo e da sorgenti ($T > 15\text{ °C}$) ai sensi del D.Lgs. 22/2010 sono concesse dalla Regione Veneto con le modalità previste dalle specifiche normative vigenti.
6. La realizzazione degli impianti connessi con le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico mediante prelievi di acqua dal sottosuolo e con le sonde geotermiche è comunque soggetta alle disposizioni derivanti dalle ulteriori normative (edilizie, ambientali, sicurezza, ecc.) applicabili in ogni specifica situazione.

ART. 15 - PENSILINE E TETTOIE SOLARI O FOTOVOLTAICHE

1. Non concorrono al computo del volume urbanistico le pensiline e le tettoie, finalizzate ad ospitare o sorreggere impianti solari termici e fotovoltaici, realizzate su edifici a destinazione residenziale esistenti alla data del 11/07/2009 (Art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 14/2009 e s.m.i.).
2. Entro i limiti previsti dall'Allegato A della D.G.R.V. n. 2508 del 4 agosto 2009, queste strutture sono installabili previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), fatto salvo l'eventuale benessere dell'assemblea condominiale nel caso di edifici plurifamiliari.
3. Le tettoie devono fare corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente composte con esso, sia nella forma che nei materiali. È comunque ammessa la costruzione di pensiline separate per motivi estetici o funzionali.
4. Su tali manufatti dovranno essere installati impianti solari termici con un limite massimo di 6 kW, o impianti fotovoltaici con un limite massimo di 6 kWp, ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. La potenza massima è riferita ad ogni singola unità abitativa.
5. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di m 3,50 dal piano campagna ovvero m 2,50 dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
6. Eventuali serbatoi di impianti solari termici che non possano essere integrati nella copertura della pensilina o tettoia, non possono essere collocati sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.
7. La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto.
8. La superficie massima non computabile volumetricamente non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp dell'impianto, con un massimo di 60 mq.
9. Tali impianti dovranno rispettare le norme sulle distanze previste dal C.C.
10. Le pensiline solari e fotovoltaiche non sono ammesse nelle zone A e per gli edifici con grado di protezione A e B, dove gli impianti solari termici e fotovoltaici sono realizzabili solo se integrati nelle falde di copertura del fabbricato principale.
11. È fatta salva la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in area tutelata dalla parte III del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.
12. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Art., si rinvia alla normativa nazionale e regionale.

ART. 16 - SERRE BIOCLIMATICHE, PARETI AD ACCUMULO E MURI DI COLLETTORI

1. Non concorrono al computo del volume urbanistico i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo, muri collettori, muri di Trombe, captatori di copertura, ecc., atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termomeccanici (Art. 5, comma 1, lett. a) della L.R. 14/2009 e s.m.i.).

2. Queste strutture sono installabili previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), fatto salvo l'eventuale benessere dell'assemblea condominiale nel caso di edifici plurifamiliari.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Art., si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

Pareti ad accumulo e muri collettori

4. Oltre alle pareti ad accumulo e muri collettori, non sono considerati nei computi per la determinazione del volume e nei rapporti di copertura i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri trenta se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica, i guadagno energetico raggiunto (L.R. 21 del 30/07/1996 e s.m.i.).

5. Gli extra-spessori non concorrono alla determinazione delle distanze tra edifici dai confini e dalle strade e alla determinazione dell'altezza dei fabbricati fissate dalle normative locali, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

Serre solari o bioclimatiche

6. Ogni serra solare non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone.

7. La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento, calcolandolo secondo quanto disposto dalla normativa UNI e come indicato nell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1781 del 08/11/2011.

8. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 20% della S.L.P. dell'edificio o dell'unità immobiliare a servizio della quale viene realizzata. Le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell'organismo edilizio.

9. La realizzazione di serre bioclimatiche non concorre alla determinazione delle distanze tra edifici, dai confini e dalle strade e alla determinazione dell'altezza dei fabbricati, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale (Art. 3, comma 2 dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1781 del 08/11/2011).

10. La realizzazione di serre bioclimatiche, se eseguita su edifici esistenti, deve salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali.

11. Non possono derogare in ogni caso alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.

12. Queste strutture non sono ammesse nelle zone A e per gli edifici con grado di protezione A e B.

13. È fatta salva la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in area tutelata dalla parte III del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

2019

COMUNE DI CASIER (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

D

DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI
USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ
EDILIZIA

ALLEGATO D - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)</p>	<p>Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" – Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1° agosto 2003, n.16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia"</p> <p>Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"</p>	
A.1 EDILIZIA RESIDENZIALE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articoli 44 e 45.</p> <p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche</p> <p>Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata</p> <p>Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"</p>	<p>Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879)</p> <p>DGR 28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria"</p> <p>DGR 03 febbraio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento"</p> <p>DGR 11 marzo 2014, n. 315 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente.</p>

		<p>Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione”</p> <p>Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 “chiarimenti in merito all’articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in zona agricola”</p> <p>Circolare 13 novembre 2014, n. 1 “Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” in materia di barriere architettoniche”. Note esplicative</p>
A.2 EDILIZIA NON RESIDENZIALE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)</p>	<p>Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante” - capo I</p> <p>Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto” - articolo 3</p>	<p>Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55</p> <p>DGR 19 novembre 2013, n. 2045 “Linee guida per l’omogenea redazione delle convenzioni [...]”</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)</p>		
		<p>Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati</p>

A.3 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)</p>	<p>Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10</p> <p>Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"</p> <p>Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"</p>	<p>Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra</p> <p>DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici"</p> <p>DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011"</p> <p>DGR 05 giugno 2012; n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440."</p> <p>DGR 19 maggio 2009, n. 1391 "D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)</p>		

<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)</p>		
<p>A.4 CONDIZIONI DI EFFICACIA DEI TITOLI EDILIZI E ALTRI ADEMPIMENTI GENERALI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99</p>	<p>Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 “Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”</p>	
<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica)</p>		
<p>B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</p>		
<p>B.1 I LIMITI INDEROGABILI DI DENSITÀ, ALTEZZA, DISTANZA FRA I FABBRICATI E DAI CONFINI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).</p>	<p>Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio ed aree naturali protette regionali” - articolo 8. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14”</p>	
<p>CODICE CIVILE in particolare, articoli 873, 905, 906 e 907</p>		
<p>Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi”</p>		

<p>Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 “Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica”</p>		
<p>DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.</p>		
<p>LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies</p>		
<p>LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9</p>		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)</p>		
<p>B.2 RISPETTI (STRADALE, FERROVIARIO, AEROPORTUALE, CIMITERIALE, DEGLI ACQUEDOTTI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DEGLI ELETTRODOTTI, DEI GASDOTTI, DEL DEMANIO MARITTIMO)</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” - articolo 41</p>		
<p>B.2.1 FASCE DI RISPETTO STRADALI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” - articolo 41, commi 1 e 4 ter</p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28</p>		

<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)</p>		
<p>DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare</p>		
<p>B.2.2 RISPETTI FERROVIARI (TRAMVIE, FERROVIE METROPOLITANE E FUNICOLARI TERRESTRI SU ROTAIA)</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60</p>	<p>Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" - articolo 101, comma 1, lettera a</p>	
<p>B.2.3 FASCE DI RISPETTO DEGLI AEROPORTI E AERODROMI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715</p>		
<p>B.2.4 RISPETTO CIMITERIALE</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, commi 1 e 4 bis</p>	
<p>DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57</p>		
<p>B.2.5 FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (E ALTRE ACQUE PUBBLICHE)</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1</p>	<p>DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici</p>

categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)		
<p>Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 “Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica”</p> <p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” - articolo 3 quater</p>		
<p>B.2.6 FASCIA DI RISPETTO ACQUEDOTTI (AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163</p> <p>Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche</p>		
<p>B.2.7 FASCIA DI RISPETTO DEI DEPURATORI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4</p>		
<p>B.2.8 DISTANZE DALLE SORGENTI DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)</p> <p>Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)</p>		

<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</p>		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)</p>		
<p>B.2.9 FASCIA DI RISPETTO DEI METANODOTTI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p>		

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
B.2.10 FASCIA DI RISPETTO DEL DEMANIO MARITTIMO		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55		
B.3 SERVITÙ MILITARI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)		
B.4 ACCESSI STRADALI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46		
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)		

B.5 ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)</p>		
B.6 SITI CONTAMINATI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)</p>		
C. VINCOLI E TUTELE		
C.1 BENI CULTURALI (IMMOBILI CHE PRESENTANO INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO O ETNOANTROPOLOGICO)		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I</p>		
C.2 BENI PAESAGGISTICI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” - titolo Vbis</p>	

<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)</p>		
<p>DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)</p>		
<p>C.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO</p>		
<p>STATO</p>	<p>REGIONE (leggi regionali)</p>	<p>REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)</p>
<p>REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)</p>	<p>Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”– Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994” – articolo 20</p>	
<p>REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)</p>		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5</p>		
<p>C.4 VINCOLO IDRAULICO</p>		
<p>STATO</p>	<p>REGIONE (leggi regionali)</p>	<p>REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115</p>		
<p>REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98</p>		

<p>REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)</p>		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)</p>		
<p>C.5 AREE NATURALI PROTETTE</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette</p>	<p>Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’ istituzione di parchi e riserve naturali regionali”</p>	
<p>C.6 SITI DELLA RETE NATURA 2000</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)</p>	<p>D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”</p>	
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)</p>		
<p>C.7 INTERVENTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda</p>	<p>Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale</p>	<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 “Presenza d’atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS “Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.”</p>

D. NORMATIVA TECNICA		
D.1 REQUISITI IGIENICO-SANITARI (DEI LOCALI DI ABITAZIONE E DEI LUOGHI DI LAVORO)		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)</p>	<p>Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"</p>	
<p>REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344</p>		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII</p>		
D.2 SICUREZZA STATICA E NORMATIVA ANTISISMICA		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")</p>		

<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)</p>	<p>Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche”</p>	
<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008)</p>	<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 “Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l’analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)”</p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</p>		
<p>D.3 OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA</p>		
<p>STATO</p>	<p>REGIONE (leggi regionali)</p>	<p>REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)</p> <p>Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche” - articolo 66</p>		
<p>D.4 ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO</p>		
<p>STATO</p>	<p>REGIONE (leggi regionali)</p>	<p>REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III</p>		
<p>LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24</p>		
<p>LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità</p>		

degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)</p>		
<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1° marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)</p>		
D.5 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)</p>		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)</p>		
D.6 PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEGLI INFORTUNI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)</p>		

<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151)</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</p>
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216,</p>

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</p>		
<p>D.7 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256</p>	<p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter</p>	
<p>DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)</p>	<p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."</p>	
<p>D.8 CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</p>	<p>Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13</p> <p>Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"</p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</p>		

<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</p>		
<p>D.9 ISOLAMENTO ACUSTICO (ATTIVO E PASSIVO) DEGLI EDIFICI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</p>		
<p>LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)</p>	<p>Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"</p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)</p>		
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</p>		

<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4</p>		
<p>D.10 PRODUZIONE DI MATERIALI DA SCAVO</p>		
<p>STATO</p>	<p>REGIONE (leggi regionali)</p>	<p>REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)</p>
<p>DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis</p>	<p>Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava</p>	<p>DECRETO del Responsabile Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Responsabile regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.</p>		
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</p>		
<p>D.11 TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (SCARICHI IDRICI DOMESTICI)</p>		
<p>STATO</p>	<p>REGIONE (leggi regionali)</p>	<p>REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)</p>		<p>DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.</p>

D.12 PREVENZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”</p>	
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		
E.1 STRUTTURE COMMERCIALI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”</p>	<p>Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”</p>
E.2 STRUTTURE RICETTIVE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”</p>	<p>DGR 22 marzo 2017, n. 343 “Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017.”</p>
E.3 STRUTTURE PER L'AGRITURISMO		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”</p>	
	<p>Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell'agriturismo” in particolare articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario – Capo I, articoli da 16 a 18</p>	<p>DGR 05 agosto 2014, n. 1483 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.”</p>
E.4 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”</p>	<p>DGR n. 497/2005 “criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti”</p>

E.5 SALE CINEMATOGRAFICHE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto”</p>	
E.6 SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"</p>	
<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)</p>		
E.7 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)</p>	<p>Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001” - articolo 43</p> <p>Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali” - articoli 1 e 2</p>	
E.8 LOCALI PER LA PRODUZIONE O LA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</p>	<p>Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”</p>	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.</p>		

<p>REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004</p>		
<p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")</p>		
<p>E.9 IMPIANTI SPORTIVI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005</p>	<p>Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) – art. 91</p>	
<p>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)</p>		
<p>DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)</p>		
<p>E.10 STRUTTURE TERMALI</p>		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolai, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"</p>	

E.11 STRUTTURE SANITARIE		
<p>DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)</p>	<p>Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"</p>	<p>DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)</p>		
E.12 STRUTTURE VETERINARIE		
STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, etc.)
	<p>Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"</p>	



Allegato al Regolamento Edilizio

E

RICOGNIZIONE INTERVENTI
EDILIZI E REGIMI
AMMINISTRATIVI

ALLEGATO E - RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.Lgs. 222/2016)

TABELLA A, SEZIONE 2 DEL DECRETO SCIA 2, D.LGS. 222/2016

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTO NORMATIVI
1	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art. 3 c. 1 lett a) e art.6 c. 1 lett a)
2	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art. 6 c. 1 lett a-bis)
3	Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: <ul style="list-style-type: none"> ▪ non alterino la volumetria complessiva degli edifici ▪ non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso ▪ non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio ▪ non riguardino le parti strutturali dell'edificio 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 6 bis)

4	<p>Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio 	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 22 c. 1 lett a)
5	<p>Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</p>	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett c) e art. 6 bis)
6	<p>Restauro e risanamento conservativo (pesante) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.</p>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.3, c. 1 lett c) e art. 22 c. 1 lett b)
7	<p>Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento</p>	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art. 3, c. 1 lett d)

	<p>alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) ▪ non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: <ol style="list-style-type: none"> 1. non aumenti il volume complessivo 2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3. non modifichi i prospetti dell'edificio 4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico <p>Interventi di demolizione e ricostruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ▪ stessa sagoma dell'edificio preesistente se vincolato ex D.Lgs 42/2004 (paesaggistico o storico culturale) ▪ senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera 			
<p>8</p>	<p>Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione</p>	<p>Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi</p>	<p>DPR 380/2001 art. 10, c. 1 lett c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett a)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente ▪ comportino: <ul style="list-style-type: none"> - aumento del volume complessivo - modifiche al prospetto dell'edificio - cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico 		sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
9	<p>Nuova costruzione di manufatto edilizio Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati</p>	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20</p>
10	<p>Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo ▪ contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 	<p>SCIA alternativa all'autorizzazione</p>	<p>Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2</p>	<p>DPR 380/2001 art.23, c. 1 lett b)</p>

1 1	Ampliamento fuori sagoma Ampliamento di manufatti edilizi fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001	Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
1 2	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune	Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.2) e 20
1 3	Realizzazione di infrastrutture e impianti Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.3) e 20
1 4	Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.	Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.4) e 20
1 5	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.	Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.5) e 20

	<p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili ▪ non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ▪ non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore 			
1 6	<p>Manufatti leggeri in strutture ricettive</p> <p>Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore 	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	DPR 380/2001 art.3, c. 1 lett e.5)
1 7	<p>Realizzazione di pertinenze</p> <p>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero ▪ che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale 	Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.6) e 20

1 8	<p>Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.</p>	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.7) e 20</p>
1 9	<p>Nuova costruzione (clausola residuale) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.</p>	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett e) e 20</p>
2 0	<p>Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.</p>	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>DPR 380/2001 artt.3, c. 1 lett f) e 20</p>
2 1	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: purché: ▪ -non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio</p>	<p>Attività libera</p>	<p>Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)</p>	<p>DPR 380/2001 art.6, c. 1 lett b)</p>
2 2	<p>Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: ▪ comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero,</p>	<p>CILA</p>	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2</p>	<p>DPR 380/2001 art.6- bis</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 			
2 3	<p>Attività di ricerca nel sottosuolo</p> <p>Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che siano eseguite in aree esterne al centro edificato 	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett c)
2 4	<p>Movimenti di terra</p> <p>Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett d)
2 5	<p>Serre mobili stagionali</p> <p>Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e)
2 6	<p>Opere contingenti e temporanee</p> <p>Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ▪ destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità ▪ e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni 	Comunicazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-bis)
2 7	<p>Pavimentazioni di aree pertinenziali</p> <p>Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-ter)
2 8	<p>Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici</p> <p>I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-quater)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 			
29	<p>Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p>	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	DPR 380/2001 art.6, c. 1 lett e-quinquies)
30	<p>CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
31	<p>Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che siano eseguite in aree interne al centro edificato 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
32	<p>Movimenti in terra non inerenti all'attività agricola Movimenti in terra.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1
33	<p>Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che presentano strutture in muratura 	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	DPR 380/2001 art.6- bis, c. 1

<p>3 4</p>	<p>Realizzazione di pertinenze minori</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale 	<p>CILA</p>	<p>Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2</p>	<p>DPR 380/2001 artt. 3 c. 1 lett. e.6) e 6-bis, c. 1</p>
<p>3 5</p>	<p>Varianti in corso d'opera a permessi di costruire</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Varianti in corso d'opera che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non incidono sui parametri urbanistici ▪ non incidono sulle volumetrie ▪ non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia ▪ non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n.42 e successive modificazioni ▪ non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire 	<p>SCIA</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2</p>	<p>DPR 380/2001 art. 22 commi 2 e 7</p>
<p>3 6</p>	<p>Varianti in corso d'opera che non presentano caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico,</p>	<p>SCIA (anche a fine lavori)</p>	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2</p>	<p>DPR 380/2001 art. 22 c. 2-bis</p>

	<p>artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale</p>			
3 7	<p>Varianti in corso d'opera a permesso di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali</p> <p>Varianti a permesso di costruire</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che configurano una variazione essenziale 	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>DPR 380/2001 artt. 20 e 22 c. 2-bis</p>
3 8	<p>Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico</p> <p>Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.</p>	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>DPR 380/2001 artt. 20 e 23-bis c. 4</p>
3 9	<p>Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica</p> <p>Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <p>Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale 	<p>Autorizzazione/ silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001</p>	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1</p> <p>L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	<p>DPR 380/2001 artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2</p>

	c) commerciale rurale			
40	<p>Permesso di costruire in sanatoria Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 dpr 380/2001, o in difformità da essa, ▪ se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 	Autorizzazione	<p>Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi</p>	DPR 380/2001 art. 36
41	<p>SCIA in sanatoria Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa ▪ se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione 	SCIA	<p>Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2</p>	DPR 380/2001 art. 37

2019

COMUNE DI CASIER (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

F

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

ALLEGATOF - GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 222/2016)

La tabella individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui Al D.Lgs 42/2004).

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

N.	PRINCIPALI OPERE		CATEGORIA DI INTERVENTO	REGIME GIURIDICO
	ELEMENTO	OPERA		
1	Pavimentazione esterna ed interna	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)
2	Intonaco interno ed esterno	Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)		
3	Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
4	Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianti di scarico	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
5	Rivestimento interno ed esterno	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
6	Serramento e infisso interno ed esterno	Riparazione, sostituzione, rinnovamento		
7	Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
8	Elemento di rifinitura delle scale	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)		
9	Scala retrattile e di arredo	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)		
10	Parapetto e ringhiera	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma		
11	Manto di copertura	Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)		
12	Controsoffitto non strutturale	Riparazione, sostituzione, installazione		
13	Controsoffitto strutturale	Riparazione, rinnovamento		
14	Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazioni fumi	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione		

		finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma		
15	Ascensore e impianti di sollevamento verticale	Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma		
16	Rete fognaria e rete dei sottoservizi	Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma		
17	Impianto elettrico	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma		
18	Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma		
19	Impianto igienico e idro-sanitario	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma		
20	Impianto di illuminazione esterno	Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma		
21	Impianto di protezione anticendio	Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma		
22	Impianto di climatizzazione	Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma		
23	Impianto di estrazione fumi	Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma		
24	Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma		
25	Punto di ricarica per i veicoli elettrici	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma		
26	Pompe di calore aria-aria	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)

27	Deposito di gas di petrolio liquefatti	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (D.Lgs n. 128/2006, art. 17)	Edilizia Libera D.Lgs n. 128/2006, art. 17
28	Ascensore, montacarichi	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia- attività 21)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)
29	Servoscala e assimilabili	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma		
30	Rampa	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
31	Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
32	Dispositivi sensoriali	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia- attività 23)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)
33	Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
34	Terreno agricolo e pastorale	Manutenzione, gestione e livellamento	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)
35	Vegetazione spontanea	Manutenzione e gestione		
36	Impianti di irrigazione e di drenaggio finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura	Manutenzione e gestione		
37	Serra, compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia-attività 25)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)
38	Intercapedine	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)
39	Locale tombato	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento		
40	Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento		
41	Vasca di raccolta delle acque	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento		

			interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)	
42	Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia- attività 28)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quater)
43	Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura, fontana, muretto, scultura, fioriera, panca) e assimilate	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinques)
44	Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente fisso al suolo	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
45	Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
46	Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
47	Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
48	Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
49	Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
50	Tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
51	Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento		
52	Manufatti leggere in strutture ricettive all'aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati	Installazione, riparazione e rimozione	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)

53	Gazebo	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (D.Lgs n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia-attività 26)	Edilizia Libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comunicazione Avvio Lavori
54	Stand fieristico	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
55	Servizi igienici mobili	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
56	Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
57	Elementi espositivi vari	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
58	Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		

2019

COMUNE DI CASIER (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

G

INTERVENTI ED OPERE IN AREE
VINCOLATE ESCLUSI
DALL'AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA (all. A)

ALLEGATO G - INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Allegato A del D.P.R. 31/2017)

D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N.31 “REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA” ALLEGATO A

A.1	Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
A.2	Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3	interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
A.4	interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili
A.5	installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8	interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9	installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10	opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
A.12	Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso

	domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13	Interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico- testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14	Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15	Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16	Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17	Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18	Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19	Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20	Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21	Realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22	Installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23	Installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24	Installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25	Interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26	Interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27	Interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28	Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29	Interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30	demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31	opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

2019

COMUNE DI CASIER (TV)

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Allegato al Regolamento Edilizio

H

INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ
SOGGETTI A PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO (all. B)

ALLEGATO H - INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (Allegato B del D.P.R. 31/2017)

D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N.31 “REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA”
ALLEGATO B

B.1	Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2	realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3	interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4	interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili
B.5	interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6	interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7	installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10	installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altr e diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11	interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12	interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;

B.14	interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15	interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale
B.16	realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrata, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17	realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18	interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19	installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20	impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21	realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo- tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22	taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23	realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24	posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
B.26	verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27	manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28	realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29	manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30	realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31	interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32	interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33	interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34	riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35	interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36	posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;

B.37	installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38	installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39	interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40	interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41	interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42	interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.